

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno,
ordinamento generale dello Stato e della Pubblica amministrazione)

RESOCONTO STENOGRAFICO

BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER L'ANNO FINANZIARIO 2004 E BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2004-2006
(n. 2513)

**Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno finanziario 2004
(per la parte di competenza)
(Tabella 2)**

**Stato di previsione del Ministero dell'interno
per l'anno finanziario 2004
(Tabella 8)**

DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2004) (n. 2512)

IN SEDE CONSULTIVA

INDICE

MARTEDÌ 7 OTTOBRE 2003

(2513) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004 e bilancio pluriennale per il triennio 2004-2006

(Tabella 2) Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2004 (limitatamente alle parti di competenza)

(Tabella 8) Stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2004

(2512) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)

(2518) Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici

(Esame congiunto e rinvio)

PRESIDENTE:

– PASTORE (FI) Pag. 4, 9
 MAFFIOLI (UDC), relatore sulla tabella 2, per la parte di competenza, e sulle parti ad essa relative del disegno di legge finanziaria 4

MERCOLEDÌ 8 OTTOBRE 2003

(Antimeridiana)

(2513) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004 e bilancio pluriennale per il triennio 2004-2006

(Tabella 2) Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2004 (limitatamente alle parti di competenza)

(Tabella 8) Stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2004

(2512) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)

(2518) Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

PRESIDENTE:

– PASTORE (FI) Pag. 10, 14, 16 e passim
 ARMOSINO, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze 25
 BASSANINI (DS-U) 23, 25, 27
 BOSCHETTO, relatore sulla tabella 8 e sulle parti ad essa relative del disegno di legge finanziaria 10
 * FALCIER, relatore sul disegno di legge n. 2518 per la parte di competenza 14
 MALAN, relatore sul disegno di legge n. 2518 per la parte di competenza 16, 27
 * MANCINO (Mar-DL-U) 20
 * TURRONI (Verdi-U) 29

MERCOLEDÌ 8 OTTOBRE 2003

(Pomeridiana)

(2513) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004 e bilancio pluriennale per il triennio 2004-2006

(Tabella 2) Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2004 (limitatamente alle parti di competenza)

N.B.: I testi di seduta sono riportati in allegato al Resoconto stenografico.

Gli interventi contrassegnati con l'asterisco sono stati rivisti dagli oratori.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democratica e di Centro: UDC; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Misto: Misto; Misto-Comunisti Italiani: Misto-Com; Misto-Indipendenti della Casa delle Libertà: Misto-Ind-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-Movimento territorio lombardo: Misto-MTL; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti democratici Italiani-SDI: Misto-SDI; Misto Udeur-Popolari per l'Europa: Misto-Udeur-PE.

(Tabella 8) Stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2004

(2512) *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)*

(2518) *Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

PRESIDENTE:

– PASTORE (FI) Pag. 33, 36, 37 e *passim*

BOSCETTO, *relatore sulla tabella 8 e sulle parti ad essa relative del disegno di legge finanziaria* 43

DENTAMARO (Misto-UDEUR-PE) 37

* FALCIER, *relatore sul disegno di legge n. 2518 per la parte di competenza* 43

MAFFIOLI, *relatore sulla tabella 2, per le parti di competenza, e sulle parti ad essa relative del disegno di legge finanziaria* 43

MALAN, *relatore sul disegno di legge n. 2518 per la parte di competenza* 44

* SAPORITO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri* 43

VILLONE (DS-U) 40, 44

VITALI (DS-U) 33, 36

GIOVEDÌ 9 OTTOBRE 2003

(2513) *Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004 e bilancio pluriennale per il triennio 2004-2006*

(Tabella 2) Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno fi-

nanziario 2004 (*limitatamente alle parti di competenza*)

(Tabella 8) Stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2004

(2512) *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)*

(2518) *Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici*

(Seguito dell'esame congiunto. Disgiunzione dell'esame del disegno di legge n. 2518. Seguito e conclusione dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 2513 (tabelle 8 e 2, limitatamente alle parti di competenza) e 2512. Rapporto favorevole alla 5^a Commissione, ai sensi dell'articolo 126, comma 6, del Regolamento, sulla tabella 2, per quanto di competenza, e sulle parti ad essa relative del disegno di legge finanziaria. Rapporto favorevole con osservazioni alla 5^a Commissione, ai sensi dell'articolo 126, comma 6, del Regolamento, sulla tabella 8 e sulle parti ad essa relative del disegno di legge finanziaria)

PRESIDENTE:

– PASTORE (FI) Pag. 46, 51

MAZZELLA, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica* 46, 49

BASSANINI (DS-U) 48, 49, 51

D'ALÌ, *sottosegretario di Stato per l'interno* 49, 51

SCARABOSIO (FI) 51

ALLEGATO (*contiene i testi di seduta*) 53

MARTEDÌ 7 OTTOBRE 2003

Presidenza del presidente PASTORE

I lavori hanno inizio alle ore 16,20.

(2513) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004 e bilancio pluriennale per il triennio 2004-2006

(Tabella 2) Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2004 *(limitatamente alle parti di competenza)*

(Tabella 8) Stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2004

(2512) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)

(2518) Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici

(Esame congiunto e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, per il rapporto alla 5^a Commissione, l'esame congiunto, per quanto di competenza, dei disegni di legge nn. 2513 (tabella 2, per la parte di competenza, e tabella 8) e 2512, e del disegno di legge n. 2518.

Propongo alla Commissione di svolgere un'unica discussione generale sul disegno di legge n. 2518, recante conversione in legge del decreto-legge n. 269 del 2003, in materia di conti pubblici, nonché sui disegni di legge nn. 2512 e 2513, per le parti di competenza della Commissione. Propongo altresì di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno agli stati di previsione del bilancio, nonché di eventuali ordini del giorno alla legge finanziaria, per domani, mercoledì 8 ottobre, alle ore 19.

Poiché non vi sono osservazioni, così resta stabilito.

Prego il senatore Maffioli di riferire alla Commissione sulla tabella 2, per le parti di competenza, e sulle parti ad essa relative del disegno di legge finanziaria.

MAFFIOLI, *relatore sulla tabella 2, per la parte di competenza, e sulle parti ad essa relative del disegno di legge finanziaria.* Signor Presidente, l'iscrizione delle disponibilità finanziarie della Presidenza del Con-

siglio dei ministri ha subito un radicale cambiamento a seguito dell'approvazione della riforma della Presidenza stessa, ad opera del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Mentre fino al 1999 era previsto un autonomo stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri (tabella 2 allegata al bilancio), occorre ora fare riferimento alla UPB 3.1.5.2 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Come si è detto, nell'ambito del centro di responsabilità n. 3 «Tesoro» sono iscritti gli stanziamenti relativi alla Presidenza del Consiglio dei ministri, allocati nelle seguenti UPB: Presidenza del Consiglio: 318.668.228 euro interamente di parte corrente; gli stanziamenti per il funzionamento della Presidenza presentano una diminuzione, rispetto alle previsioni assestate del 2003, pari a 118.328.204 euro; Presidenza del Consiglio – Editoria: 449.493.000 euro per la parte corrente, con una diminuzione, rispetto alle previsioni assestate 2003, di 60.544.000 euro; U.P.B. 3.2.10.2: 30.626.000 euro per la parte in conto capitale (nessuna variazione); Presidenza del Consiglio – Servizio civile nazionale: 119.239.000, con una diminuzione di 241.857 euro rispetto alle previsioni assestate 2003; Istituto nazionale di statistica: 149.235.000, con una diminuzione di 3.820.810 euro rispetto alle previsioni assestate 2003; Autorità per l'informatica nella Pubblica amministrazione: 11.820.000 euro, con una diminuzione di 267.000 euro rispetto alle previsioni assestate 2003; Corte dei conti: 221.633.000 euro, con una diminuzione di 421.836 euro rispetto alle previsioni assestate 2003; Consiglio di Stato e TAR: 156.738.000 euro, con una diminuzione di 40.354 euro rispetto alle previsioni assestate 2003; Consiglio di giustizia amministrativa della Regione siciliana: 491.537 euro (nessuna variazione).

Vi sono altre spese – in passato inserite nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri – che sono ora invece attribuite ad appositi centri di responsabilità dello stato di previsione del Ministero del tesoro. Segnatamente: Avvocatura dello Stato (centro di responsabilità n. 9): 100.355.205 euro per la parte corrente, con un aumento di 3.113.748 euro rispetto alle previsioni assestate 2003; 1.394.434 euro per la parte in conto capitale (non si registrano variazioni rispetto alle previsioni assestate 2003); Servizi tecnici nazionali (centro di responsabilità n. 11): non risultano stanziamenti.

Ulteriori spese sono accorpate sotto il centro di responsabilità n. 12, «Servizio per la gestione delle spese residuali»: Commissariati di Governo (UPB 12.1.1.1): 388.282 euro come previsione di competenza (con una diminuzione di 2.282.108 euro rispetto alle previsioni assestate 2003); 575.982 euro come previsione di cassa (con una diminuzione di 5.276.256 euro rispetto alle previsioni assestate 2003); Funzione pubblica (UPB 12.1.1.4): 1.461.544 euro (non si registrano variazioni rispetto alle previsioni assestate 2003); Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza (UPB 12.1.2.2): 500.000.000 euro, con un aumento di 214.899.841 euro rispetto alle previsioni assestate 2003; FORMEZ (UPB 12.1.2.12): 13.706.000 euro, con una diminuzione di 320.000 euro rispetto alle previsioni assestate 2003; Minoranze linguistiche (UPB 12.1.2.14):

9.554.453 euro, con un aumento di 449.319 euro (in termini di competenza) ed una diminuzione di 7.950.000 euro (in termini di cassa) rispetto alle previsioni assestate 2003; Scuola superiore della pubblica amministrazione (UPB 12.1.2.15): 11.026.000 euro, con una diminuzione di 222.000 euro rispetto alle previsioni assestate 2003; ARAN (UPB 12.1.2.16): 4.098.000 euro, con una diminuzione di 96.000 euro rispetto alle previsioni assestate 2003; Pari opportunità (UPB 12.1.2.18): 2.500.000 euro, con una diminuzione di 2.684.569 euro rispetto alle previsioni assestate 2003.

Il comma 1 dell'articolo 10 del disegno di legge finanziaria quantifica, per il biennio 2004-2005, gli oneri posti a carico del bilancio dello Stato derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale, specificando che nella quantificazione sono da ritenersi comprese anche le risorse da destinare alla contrattazione integrativa per il miglioramento della produttività, comportanti incrementi nel limite massimo dello 0,2 per cento. Tali oneri sono così definiti: 1.030 milioni di euro per l'anno 2004; 1.970 milioni di euro a decorrere dal 2005.

Appare utile ricordare che, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, quantifica, in coerenza con i parametri previsti dagli strumenti di programmazione e di bilancio di cui all'articolo 1-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni e integrazioni, l'onere derivante dalla contrattazione collettiva nazionale a carico del bilancio dello Stato con apposita norma da inserire nella legge finanziaria ai sensi dell'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni. Allo stesso modo sono determinati gli eventuali oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione integrativa delle amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 40, comma 3.

Il comma 2 dell'articolo 10 determina la quantificazione degli oneri globali relativi ai miglioramenti economici e all'incentivazione della produttività del personale statale non privatizzato.

Il comma 7 dell'articolo 11 proroga di un anno i termini di validità delle graduatorie per le assunzioni presso le amministrazioni pubbliche che per l'anno 2003 sono soggette a limitazioni delle assunzioni, al fine di non vanificare le procedure concorsuali già svolte. Il secondo periodo del comma in esame proroga per l'anno 2004 la durata delle idoneità conseguite nelle procedure di valutazione comparativa per la copertura dei posti di professore ordinario e associato di cui alla legge n. 210 del 1998 e successive modificazioni. L'ultimo periodo del comma prevede la possibilità per le amministrazioni contemplate dalla legge n. 3 del 2003 di attingere alle graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, al fine, previo accordo con l'altra pubblica amministrazione interessata, di effettuare assunzioni. La norma esplicita che dette assunzioni devono avvenire nel rispetto delle limitazioni e delle procedure previste dall'articolo in commento.

Il comma 8 riguarda la facoltà di per talune amministrazioni di continuare ad avvalersi fino al 31 dicembre 2004 di particolari categorie di personale in servizio con rapporti di lavoro a tempo determinato o con altre tipologie di rapporti di lavoro flessibile. In particolare, i Ministeri per i beni culturali, della giustizia, della salute e l'Agenzia del territorio possono avvalersi, fino al 31 dicembre 2004, del personale in servizio con contratti di lavoro a tempo determinato, prorogati ai sensi dell'articolo 34, comma 19, della legge n. 289 del 2002. Il Ministero dell'economia e delle finanze può altresì continuare ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2004, del personale utilizzato ai sensi dell'articolo 47, comma 10, della legge n. 449 del 1997; il Ministero della salute, per l'anno 2004, può continuare, nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro, ad avvalersi del personale di cui all'articolo 91, comma 1, della legge n. 388 del 2000, mediante contratti di lavoro a progetto; può inoltre stipulare le convenzioni previste dall'articolo 91, comma 2, della legge n. 388 del 2000.

L'ultimo periodo del comma in esame stabilisce che alla copertura degli oneri conseguenti si fa fronte mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 36, comma 14, della legge n. 449 del 1997.

Il comma 9 stabilisce, ai fini del blocco del *turnover* nell'ambito della pubblica amministrazione, un principio di equivalenza fra assunzione a tempo indeterminato e conversione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato del contratto di formazione e lavoro stipulato ai sensi dell'articolo 34, comma 18, della legge n. 289 del 2002: la conversione può essere effettuata solo nel rispetto delle medesime limitazioni e modalità previste dall'articolo in commento per l'assunzione di personale a tempo indeterminato. L'ultimo periodo del comma stabilisce che i rapporti di lavoro in essere instaurati con il personale interessato alla conversione sono comunque prorogati al 31 dicembre 2004.

Il comma 10 dispone la proroga al 31 dicembre 2004 delle posizioni di comando del personale delle Poste italiane Spa e dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, comandi già prorogati dall'articolo 34, comma 20, della legge finanziaria per il 2003.

Il comma 11 pone una norma diretta a ribadire, per l'anno 2004, nel quadro generale delle azioni per il contenimento degli oneri di personale, i limiti di spesa, già previsti per l'anno 2003, per l'utilizzazione di personale con contratto di lavoro a tempo determinato o con altre forme di flessibilità, fatte salve le eccezioni previste dallo stesso comma.

La disposizione prevede che le amministrazioni di cui al comma 1 possano, per l'anno 2004, avvalersi di personale con contratto di lavoro a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di lavoro a progetto. Il ricorso alle suddette forme contrattuali può avvenire entro i limiti di spesa previsti dall'articolo 34, comma 13, della legge finanziaria per il 2003. Si esclude che le limitazioni del ricorso a forme contrattuali flessibili poste dal comma possano trovare applicazione nei confronti delle regioni e delle autonomie locali, fatta eccezione per le province ed i comuni che per l'anno 2003 non abbiano rispettato le regole del patto di sta-

bilità interno, cui si applica il disposto dell'articolo 29, comma 15, della legge n. 289 del 2002 nonché nei confronti del personale infermieristico del Servizio sanitario nazionale. Nell'ultimo periodo si precisa che per il personale del comparto scuola trovano applicazione le specifiche norme di settore.

Il comma 12 prevede che una serie di enti possano comunque effettuare, per l'anno 2004, assunzioni a tempo determinato e stipulare contratti di lavoro a progetto per l'attuazione di progetti di ricerca ovvero di progetti volti al miglioramento di servizi anche didattici per gli studenti, a condizione che i relativi oneri non risultino a carico dei bilanci di funzionamento degli enti; del fondo di finanziamento degli enti; del fondo di finanziamento ordinario delle Università.

Il comma 13 detta norme volte alla riduzione del personale delle amministrazioni pubbliche o comunque al contenimento delle spese relative.

Le amministrazioni tenute a ridurre il personale, per ciascuno degli anni 2005 e 2006, sono: le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo; le agenzie e gli enti pubblici non economici con organico superiore a 200 unità. La riduzione di personale deve essere non inferiore all'1 per cento rispetto a quello in servizio alla data del 31 dicembre 2004. Da un punto di vista procedurale è previsto: il previo esperimento della procedura di mobilità; l'osservanza delle procedure di cui all'articolo 39 della legge n. 449 del 1997, e successive modificazioni.

Le restanti amministrazioni pubbliche sono chiamate ad adeguare le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa pubblica.

Il comma 15 prevede che, per sopperire a straordinarie esigenze di supporto amministrativo, il Consiglio di Stato, i tribunali amministrativi regionali, la Corte dei conti e l'Avvocatura dello Stato possano avvalersi di personale dipendente del CONI, ovvero di enti pubblici interessati da procedure di liquidazione o soppressione.

Per quanto riguarda gli effetti del disegno di legge finanziaria 2001 sullo stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, la tabella A allegata alla legge finanziaria provvede alla costituzione di un fondo speciale di parte corrente per la copertura degli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio di riferimento.

La tabella B allegata alla legge finanziaria provvede alla costituzione di un fondo speciale in conto capitale, le cui funzioni e caratteristiche sono identiche a quelle del fondo di parte corrente.

La tabella C, allegata alla legge finanziaria, determina il finanziamento di leggi di spesa che espressamente demandano alla legge finanziaria la definizione delle risorse da impiegare annualmente. Le parti della tabella relative a materie di competenza della Presidenza del Consiglio, ove sono posti a confronto i dati del bilancio a legislazione vigente e le previsioni della legge finanziaria, con le relative eventuali variazioni, indicano che: per i provvedimenti per le popolazioni di Siracusa, Catania e Ragusa, gli stanziamenti passano da 92.962 euro a 103.294 euro, per cia-

scuno degli anni 2004, 2005 e 2006; per l'autonomia finanziaria della Corte dei conti, si passa da 221.633 euro a 223.633 per i tre anni; per la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione resta invariato lo stanziamento di 11.026 euro. Anche per l'assegnazione a favore dell'Istituto nazionale di statistica (149.235), per l'editoria (480.119), per l'istituzione delle Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione (11.820), per le nuove norme in materia di obiezione di coscienza (119.239), per il riordino del FORMEZ (13.706), per l'ordinamento Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997 (317.828), per l'autonomia amministrativa del Consiglio di Stato e dei TAR (156.738) e per l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (4.098), si mantengono i rispettivi stanziamenti.

La tabella D dispone il rifinanziamento di norme recanti interventi di sostegno dell'economia; a seguito delle modifiche alla legge di contabilità generale introdotte dalla legge n. 208 del 1999, nella Tabella D possono ora essere inseriti anche i rifinanziamenti pluriennali. Nella tabella D non si registrano, con riferimento alle spese di competenza della Presidenza del Consiglio, rifinanziamenti di interesse.

La Tabella F allegata alla finanziaria ha il compito, ai sensi della normativa sulla contabilità pubblica, di indicare, nel corso degli anni, la modulazione della spesa autorizzata da leggi di spesa aventi effetto finanziario poliennale. Non si tratta, pertanto, di nuove autorizzazioni di cassa, ma di nuova articolazione annuale di somme già autorizzate in passato. A tale proposito è di interesse per la Presidenza del Consiglio dei ministri lo stanziamento relativo al decreto-legge n. 180 del 1998, articolo 1, comma 2, (Rischio idrogeologico nella Regione Campania, misure di prevenzione per le aree a rischio) per il quale si prevede una riduzione di 100.000.000 di euro per il 2004 e un conseguente aumento di pari importo nel 2005.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Maffioli per la sua esposizione.

Colleghi, avverto che nella seduta antimeridiana di domani il senatore Boschetto svolgerà la propria relazione sullo stato di previsione del Ministero dell'interno e le parti corrispondenti del disegno di legge finanziaria. Successivamente, i senatori Falcier e Malan riferiranno sul disegno di legge n. 2518, recante conversione in legge del decreto-legge n. 269 del 2003, per l'esame di merito in sede consultiva. Come convenuto, si svolgerà poi un'unica discussione generale sui disegni di legge in titolo e su quest'ultimo disegno di legge.

Rinvio l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 16,45.

MERCOLEDÌ 8 OTTOBRE 2003

(Antimeridiana)

Presidenza del presidente PASTORE

I lavori hanno inizio alle ore 10,40.

(2513) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004 e bilancio pluriennale per il triennio 2004-2006

(Tabella 2) Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2004 *(limitatamente alle parti di competenza)*

(Tabella 8) Stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2004

(2512) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)

(2518) Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, per il rapporto alla 5^a Commissione, il seguito dell'esame congiunto, per quanto di competenza, dei disegni di legge nn. 2513 (tabelle 2, per la parte di competenza, e 8), e 2512, e del disegno di legge n. 2518.

Riprendiamo l'esame congiunto sospeso nella seduta di ieri.

Prego il relatore, senatore Boschetto di riferire alla Commissione sulla tabella 8 e sulle parti ad essa relative del disegno di legge finanziaria.

BOSCETTO, *relatore sulla tabella 8 e sulle parti ad essa relative del disegno di legge finanziaria.* Signor Presidente, colleghi senatori, signor Sottosegretario, inizio affrontando sinteticamente i contenuti dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

Rispetto alla vastità e alla complessità delle competenze istituzionali si registra una netta prevalenza delle spese correnti nei confronti di quelle di investimento, in parte dovuta alla necessità di mantenimento dei mezzi e dei supporti tecnici della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché di parte della finanza di trasferimento a favore degli enti locali.

Rispetto alle previsioni assestate del 2003, vi è una diminuzione complessiva di quasi il 5 per cento, ossia di 606 milioni di euro per le spese di parte corrente e di 378 milioni di euro per la spesa in conto capitale. Sempre rispetto alle previsioni assestate, l'autorizzazione complessiva di cassa fa registrare una diminuzione di 3 milioni di euro circa, pari al 13 per cento. È quindi facile comprendere il quadro finanziario di partenza che determinerà l'azione del Ministero nel prossimo anno.

Venendo ai temi di interesse contenuti nella legge finanziaria, evidenzio come sia innanzi tutto da considerare lo stanziamento di 171 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2004-2006 per ripianare i debiti assunti per le attività del Dipartimento della pubblica sicurezza (Polizia di Stato e Arma dei carabinieri), nei confronti di enti, società, persone fisiche ed istituzioni (comma 1, articolo 6, del disegno di legge finanziaria). Si tratta di un finanziamento chiesto da molti anni, scaturito per buona parte da vecchi tagli alla spesa aggravati in epoca recente, che hanno determinato risparmi immediati a fronte di maggiori spese successive derivanti dal contenzioso, dalle rivalutazioni e dagli interessi legali.

Vi è poi da considerare (articolo 10, comma 2) l'argomento degli aumenti contrattuali nel comparto sicurezza, pari a 360 milioni di euro nel 2004 e a 690 milioni di euro nel 2005.

Nel corso dei lavori apparirà chiara la necessità di integrare le somme indicate per il comparto sicurezza, mentre per la carriera prefettizia manca uno specifico stanziamento per proseguire con gli acconti, come si è fatto negli ultimi anni, per il completamento dell'attuale divario retributivo esistente nei confronti della dirigenza generale, ammontante a circa 24 milioni di euro. Questo è un problema che non trova neanche quest'anno alcun tipo di soluzione, neppure parziale.

Vi sono poi disposizioni che prevedono una priorità nelle assunzioni per le Forze di polizia e le Forze armate, per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché per il personale civile del Ministero dell'interno, da impiegare per sollevare dai compiti di ufficio il personale della Polizia di Stato, restituendolo, in questo modo, a compiti operativi (articolo 11, commi 1 e 3). Considerate le caratteristiche organizzative del Ministero, appare fondamentale la possibilità di ottenere costanti nuovi ingressi di personale e di mantenere un certo equilibrio tra le cessazioni del servizio e l'ingresso delle nuove giovani leve. Significativo è l'obiettivo delle assunzioni civili, perché aiuta ad ampliare il numero dei poliziotti da impiegare nei servizi di polizia in applicazione dell'articolo 36 della legge n. 121 del 1981. Per la stessa ragione, considero opportuno che siano esclusi dalla riduzione dell'1 per cento delle piante organiche la Polizia di Stato e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco (articolo 11, comma 13). Tale esclusione, che è la logica conseguenza delle priorità nelle assunzioni, nel comma successivo non viene espressamente prevista per l'Amministrazione civile dell'interno. Credo si tratti di un refuso, perché tutta la logica dell'impianto normativo lo suggerirebbe.

Altro argomento importante ai fini di questa relazione è il piano straordinario per l'assunzione di 10.000 carabinieri per coprire la cessa-

zione della leva (articolo 11, comma 14). Questa consistente autorizzazione attiene al noto problema della cessazione della leva, che avrà luogo il 31 dicembre 2005. In questo modo, per l'Arma non vi sarà la riduzione della presenza sul territorio e il paventato rischio di una diminuzione di operatività. Sarebbe importante, eventualmente attraverso un ordine del giorno, un impegno ad evitare decurtazioni di copertura su questo importante articolo 11, comma 14, in considerazione della esigenza di ausiliari sul territorio.

Analoga questione riguarda il Corpo nazionale dei vigili del fuoco e la Polizia di Stato: sarebbe molto opportuno un pari impegno del Governo, che non troviamo, anche se comprendiamo che questi Corpi in qualche modo potrebbero essere lambiti (non direttamente interessati, come i carabinieri) dalla cessazione della leva. Va ricordato, infatti, che soprattutto il Corpo nazionale dei vigili del fuoco si avvale fortemente di ausiliari di leva.

Altro argomento di rilievo contenuto nella finanziaria all'articolo 20, comma 4, riguarda l'ulteriore stanziamento di 2 milioni di euro per proseguire nella sperimentazione delle procedure di voto elettorale elettronico, che ha dato risultati molto positivi.

All'articolo 47, comma 3, è inoltre previsto l'inserimento del settore sicurezza tra gli interventi finanziabili, in via prioritaria, dal Fondo per le aree sottoutilizzate: è una previsione indispensabile per predisporre e finanziare progetti per la sicurezza nel Mezzogiorno, utilizzando a tal fine le procedure CIPE. In proposito, sarebbe stata forse preferibile una norma diretta di autorizzazione alla spesa, meno macchinosa della procedura CIPE, in quanto è noto che la sicurezza, considerata anche nel Documento di programmazione economico-finanziaria presupposto primario per proseguire nell'opera di sviluppo economico nella legalità, è un obiettivo da raggiungere quanto prima. Tuttavia, la disposizione va giudicata tra le più positive in quanto consentirà comunque di apportare vantaggi in termini generali al Ministero.

In Tabella A, per il Ministero dell'interno sono accantonati per ogni anno del triennio 2004-2006 53 milioni di euro, di cui 48 milioni sono a disposizione, mentre gli altri cinque sono finalizzati per una iniziativa legislativa in materia di coltivazione e commercializzazione dei tartufi, non di competenza dell'Amministrazione. L'accantonamento è modesto, in quanto, facendo un confronto con l'ultima legge finanziaria, nel disegno di legge in esame mancano gli sviluppi di diverse previsioni inserite parzialmente per il 2003, quali la perequazione delle indennità degli specialisti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il contratto dei prefettizi, gli adeguamenti della dirigenza delle Forze armate e di Polizia ed altre norme di settore. Ricordo che la Commissione sta discutendo il disegno di legge n. 2476, di conversione del decreto-legge n. 253 sul reclutamento in Polizia, in relazione al quale è stata presentata una serie di emendamenti ad aspetti normativi ed economici non contenuti nella finanziaria, che andremo ad esaminare dopo che la Commissione bilancio avrà espresso il proprio parere. Ricordo poi (anche se non è materia di stretta pertinenza

del Ministero dell'interno) che, sempre nel decreto-legge n. 253, all'articolo 2, viene prevista l'assunzione di personale della Protezione civile con una norma che, però, la Commissione bilancio ha già fatto sapere dovrebbe essere collegata, dal punto di vista sostanziale, alla copertura contenuta in finanziaria: il problema verrà affrontato quando si discuterà del decreto-legge.

Nella Tabella B per il Ministero dell'interno sono momentaneamente accantonati dei fondi (5,8 milioni di euro per il 2004 e 4,5 milioni di euro per il 2005) destinati ad attività culturali non di competenza, una posta che a breve dovrà essere cancellata in quanto il relativo disegno di legge è stato approvato ed è in corso di pubblicazione.

In tabella C vengono confermati i fondi scorta della Pubblica sicurezza e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco: si tratta di obblighi di legge il cui importo dovrebbe essere rimpinguato per favorire l'azione amministrativa, in quanto la semplice conferma delle cifre precedenti non appare sufficiente. Anche su questo aspetto vorrei che la Commissione esprimesse delle osservazioni.

Da evidenziare, in Tabella F, lo stanziamento di 10 milioni di euro di per ciascun anno del triennio finalizzato ad agevolare l'adozione di misure di sicurezza da parte delle imprese. Il primo stanziamento annuale, pari a 10 milioni di euro, è stato previsto nella legge finanziaria 2003, all'articolo 74, mentre il regolamento per assegnare i contributi mi risulta essere in corso di predisposizione. La novità consiste nel rifinanziamento triennale. Tale previsione adesso si affianca alla possibilità che la sicurezza possa essere tra le priorità da finanziare con il Fondo aree sottoutilizzate e con le misure sulle assunzioni del personale di Polizia e del Corpo nazionale dei vigili al fuoco. A tale riguardo, penso sia da auspicare ogni ulteriore sforzo da parte del Governo.

Sempre in tabella F sono previsti 103,291 milioni di euro per il finanziamento degli enti locali nel 2004; 116,203 milioni di euro per ogni anno del triennio per finanziamento degli enti locali; 98,127 milioni di euro, nel 2004, per interventi straordinari nei comuni di Napoli e Palermo a favore dei disoccupati storici; infine 103,291 milioni di euro, sempre per il 2004, per la fornitura gratuita dei libri di testo. Le ultime due sono voci *border line* rispetto alle materie di competenza della Commissione. L'insieme di queste allocazioni deriva da obblighi di legge. Tuttavia, con riferimento allo stanziamento per gli enti locali, devo osservare come il Governo adotti scelte legate agli sviluppi del completamento del processo di riforma federalista, in attesa delle indicazioni dell'Alta commissione di studio per il coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Di fronte alle evidenti difficoltà della finanza locale, ritengo che sarebbe opportuno, pur nel rispetto delle ragioni di bilancio, cercare di intervenire a favore soprattutto degli enti locali più piccoli.

Mi piace ricordare, perché è materia che ho trattato come relatore, che all'articolo 18 viene aumentata da 288,17 a 500 euro mensili l'indennità per le vittime dei reati di terrorismo. Credo che questo provvedimento

vada incontro a diverse aspettative, perché l'importo precedente era sicuramente insufficiente.

In conclusione, propongo di formulare un rapporto favorevole sullo stato di previsione del Ministero dell'interno e sulle corrispondenti parti del disegno di legge finanziaria.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Boschetto per la sua esposizione. Prego il senatore Falcier di riferire alla Commissione sugli articoli da 1 a 25 del decreto-legge n. 269, per la parte di competenza.

FALCIER, *relatore sul disegno di legge n. 2518 per la parte di competenza*. Signor Presidente, come convenuto, il collega Malan ed io ci siamo divisi il compito di illustrare le parti di competenza della Commissione del disegno di legge n. 2518, recante la conversione in legge del decreto-legge n. 269. Personalmente mi soffermerò sugli articoli dall'1 al 25, mentre il senatore Malan sui restanti articoli del provvedimento.

Esprimo innanzitutto una breve valutazione sugli articoli in questione sotto i profili della coerenza costituzionale, di rispetto delle norme generali dell'ordinamento e di non invadenza delle competenze legislative delle Regioni.

Do subito conto delle disposizioni che rientrano nella competenza legislativa esclusiva dello Stato di cui all'articolo 117, comma 2, lettera e), della Costituzione, con particolare riferimento alla tutela della concorrenza, al sistema tributario e contabile dello Stato e alla perequazione delle risorse finanziarie. A tale competenza sono da ricondurre, a mio giudizio, l'articolo 1, con la detassazione degli investimenti in ricerca e sviluppo; l'articolo 2, con la destinazione alla ricerca delle risorse derivanti da operazioni di cartolarizzazione dei crediti dello Stato, relativi a finanziamenti di investimenti in ricerca; l'articolo 3, recante incentivi fiscali per il rientro in Italia di ricercatori residenti all'estero; l'articolo 5, che dispone la trasformazione della Cassa depositi e prestiti in società per azioni; l'articolo 6, recante la trasformazione della SACE in società per azioni; l'articolo 7, che precisa che le sanzioni tributarie sono attribuibili solo alle persone giuridiche; l'articolo 8, con la regolamentazione dell'attività internazionale delle imprese; l'articolo 9, con la riduzione degli oneri per garanzie relative a crediti IVA; l'articolo 10, in materia di attestazione dei crediti tributari; l'articolo 11, che prevede la riduzione dell'aliquota IRPEG per società da quotare in borsa; l'articolo 12, che riduce l'aliquota dell'imposta per organismi che investano in valori mobiliari; l'articolo 13, con la nuova regolamentazione dell'attività di garanzia collettiva dei fidi (la relazione governativa ricorda che non si è fatto altro che raccogliere ciò che il Comitato ristretto della Commissione competente aveva già definito in un testo unificato); l'articolo 15, che modifica la normativa in materia di acquisto di beni e servizi; l'articolo 16, che rinnova le agevolazioni sul gasolio per autotrazione; l'articolo 17, che rinnova le agevolazioni in materia di accise sulle emulsioni; l'articolo 18, che prevede contributi per il recupero di oli esausti; l'articolo 23, che stabilisce

controlli sul carovita; l'articolo 24, recante la proroga dell'agevolazione IVA per ristrutturazioni edilizie; l'articolo 25, che stabilisce il rinnovo delle agevolazioni in materia di accisa sul gas metano per uso civile in alcune località.

Sono invece riconducibili alla competenza legislativa statale di cui alla lettera *m*) del comma 2 dell'articolo 117 della Costituzione: l'articolo 19, che prevede la destinazione a fini di solidarietà dell'1 per cento dell'IVA relativa ai prodotti acquistati in esercizi commerciali convenzionati con organismi che svolgono attività etiche; l'articolo 20, in materia di agevolazioni fiscali a favore delle ONLUS per l'acquisto di autoambulanze; l'articolo 21, che istituisce un assegno per ogni secondo od ulteriore figlio; l'articolo 22, che prevede facilitazioni per la creazione di asili nido attraverso il cambio d'uso di immobili.

Con riguardo all'articolo 14, che rientra nelle materie di competenza legislativa esclusiva dello stato di cui alle lettere *e*) e *p*) del comma 2 dell'articolo 117 della Costituzione, recando modifiche alla normativa vigente sui servizi pubblici locali, ritengo sussista una competenza specifica di questa Commissione. Sottolineo che la norma in questione fissa al 31 dicembre 2006 il termine ultimo per la cessazione delle attuali concessioni, salvo autodeterminazioni o decisioni anteriori a detta scadenza.

Preciso inoltre che non è più prevista l'emanazione del regolamento che tanto ha tenuto occupati i Ministeri in discussioni sulla competenza e sulla possibilità di un testo unificato.

La norma stabilisce ancora che per l'erogazione dei servizi pubblici la titolarità può spettare: a società di capitali, naturalmente dopo gara pubblica con le modalità europee, a società miste pubblico-privato, a seguito di gara per l'individuazione del privato che dovrebbe entrare nella società, oppure a società interamente pubbliche, a condizione che esse svolgano in modo prevalente la loro attività per l'ente che le controlla, in questo caso l'ente locale di riferimento.

Sempre nell'articolo 14, si introduce la distinzione (della quale il Parlamento aveva già discusso) tra i servizi pubblici a rilevanza economica (e non più a rilevanza «industriale») e tutti gli altri servizi. Infine, si prevede la possibilità di cedere le reti e gli impianti a società pubbliche.

Per quanto riguarda l'articolo 4 del decreto-legge, che istituisce la fondazione denominata Istituto italiano di tecnologia, osservo che si tratta di materia riconducibile sia all'articolo 117, secondo comma, lettera *r*), della costituzione, con riferimento al coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale, sia alla competenza legislativa concorrente prevista dal successivo terzo comma, in materia di ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi.

In definitiva, in tutti gli articoli citati si riscontra la competenza esclusiva statale o, in un caso, la competenza concorrente, che comunque consente al Parlamento di definire i principi fondamentali.

In conclusione, propongo di esprimere un parere favorevole sull'impianto del provvedimento in esame, per le parti da me illustrate.

PRESIDENTE. Prego il relatore, senatore Malan, di riferire alla Commissione sugli articoli successivi al 25 del decreto-legge n. 269, per la parte di competenza.

MALAN, *relatore sul disegno di legge n. 2518 per la parte di competenza*. La mia relazione avrà per oggetto gli articoli dal 26 in poi.

L'articolo 26 contiene norme per la valorizzazione e la privatizzazione di beni pubblici: si estende il diritto di prelazione e i mutui agevolati a coloro che conducono le unità ad uso residenziale trasferite alle società costituite ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 104 del 1996. Sono previste diverse altre agevolazioni in materia di privatizzazione dei beni pubblici e pertanto si rientra chiaramente nella competenza statale poiché si tratta dell'ordinamento e dell'organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali, di cui al secondo comma, lettera g), dell'articolo 117 della Costituzione.

L'articolo 27 reca norme in materia di verifica dell'interesse culturale del patrimonio immobiliare pubblico, prescrivendo che le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle Regioni, alle Province, alle Città metropolitane, ai Comuni ed a ogni altro ente ed istituto pubblico sono sottoposte alle disposizioni in materia di tutela del patrimonio culturale fino a quando non sia stata effettuata da parte delle soprintendenze una verifica circa la sussistenza del loro interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico. Tale verifica si effettua d'ufficio o su richiesta dei soggetti cui i beni appartengono, sulla base di indicazioni di carattere generale stabilite dal Ministero per i beni e le attività culturali. Qualora dalla verifica non risulti l'interesse sopracitato, i beni sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni di tutela. Si precisa anche che l'esito negativo della verifica avente ad oggetto beni appartenenti al demanio dello Stato, delle Regioni e degli altri enti pubblici territoriali deve essere comunicato ai competenti uffici affinché procedano alla sdemanializzazione, qualora non ostino altre ragioni di pubblico interesse. I beni per i quali venga invece riscontrata la sussistenza di un interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico restano definitivamente sottoposti al regime di tutela. Seguono diverse norme attuative. Tali previsioni rientrano certamente nella competenza dello Stato, ai sensi della lettera s) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione, relativa alla tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali. Ogni altro aspetto riguardante tali beni, specialmente nel caso non siano di proprietà dello Stato ma di altri enti territoriali, viene lasciato alla competenza dei medesimi enti.

L'articolo 28 estende il diritto di prelazione anche ai conduttori dei terreni e non più soltanto degli edifici che siano stati costruiti su di essi; viene prevista inoltre una diminuzione di prezzo, rispetto alle stime di base, del 30 per cento, per tenere conto dell'attuale situazione di mercato. Anche in questo caso si interviene sul patrimonio dello Stato.

L'articolo 29 reca norme riguardanti la cessione di immobili adibiti ad uffici pubblici. Tale cessione viene effettuata allo scopo di rendere disponibili risorse ai fini del conseguimento degli obiettivi di finanza pub-

blica previsti per il 2004 anche attraverso l'alienazione dei beni immobili dello Stato, con prioritario riferimento a quelli di cui sia già stato determinato il valore di mercato. Vengono anche indicate le modalità attraverso le quali l'Agenzia del demanio deve procedere. Anche in questo caso siamo nell'ambito delle materie di cui al secondo comma, lettera g), dell'articolo 117 della Costituzione.

Discorso analogo si può fare a proposito dell'articolo 30, in materia di valorizzazione del patrimonio dello Stato attraverso strumenti societari. L'Agenzia del demanio ed il Ministero dell'economia e delle finanze possono promuovere la costituzione, anche con la partecipazione, libera e non obbligatoria, dei Comuni, delle Province e delle Regioni interessati, di apposite società per azioni miste, denominate società di trasformazione urbana. Siamo sempre nell'ambito del secondo comma, lettera g), dell'articolo 117 della Costituzione.

L'articolo 31 prevede norme sui fondi di investimento immobiliare. Siamo nell'ambito della lettera e), comma 2, dell'articolo 117 della Costituzione.

L'articolo 32 reca misure per la riqualificazione urbanistica, ambientale e paesaggistica e per la repressione dell'abusivismo edilizio. È norma che ha attirato l'attenzione per l'aspetto della definizione degli illeciti edilizi. Per analizzare la costituzionalità di questo articolo vanno considerati diversi profili. È fuor di dubbio che la competenza nella materia dell'ordinamento penale spetti allo Stato in via esclusiva, ai sensi della lettera l), comma 2, dell'articolo 117. Il condono stesso è stato peraltro ritenuto dalla Corte costituzionale, nella sentenza n. 369 del 1988, causa di improcedibilità sopravvenuta dell'azione penale e, in un'altra sentenza, come una complessa e varia fattispecie produttiva di effetti estintivi del reato. Naturalmente, la norma non si ferma agli aspetti di ordine penale. Vi sono infatti aspetti di carattere ambientale. La tutela dell'ambiente è affidata allo Stato dalla lettera s) del comma 2 dell'articolo 117 della Costituzione. È una competenza molto ampia, di carattere sistemico, che incide su tutte le materie suscettibili di essere finalizzate alla tutela ambientale. Secondo la giurisprudenza costituzionale, è certamente compito dello Stato stabilire *standard* di tutela ambientale uniformi per l'intero territorio nazionale. Vi è poi l'altrettanto importante materia del governo del territorio, che è di competenza concorrente e che include anche l'urbanistica. L'articolo 32 si compone di diverse parti interessanti. Il comma 5 prevede il sostegno da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con le Regioni interessate, alle amministrazioni comunali per l'applicazione dell'intera normativa che riguarda l'urbanistica. Nel comma successivo si stanziavano somme per il triennio 2004-2006 per la riqualificazione urbanistica dei nuclei interessati dall'abusivismo edilizio.

Il comma 7 reca una previsione importante. Si stabilisce infatti che nell'ipotesi in cui gli enti territoriali al di sopra dei 1.000 abitanti siano sprovvisti dei relativi strumenti urbanistici generali e non adottino tali strumenti entro 18 mesi dalla data delle elezioni degli organi, il consiglio comunale può essere sciolto, sentito il parere del Ministro delle infrastrut-

ture e dei trasporti. Lo stesso provvedimento si può applicare anche nei confronti degli altri organi tenuti all'adozione di strumenti urbanistici.

Il comma 8 stabilisce che, trascorso il termine entro cui gli strumenti urbanistici devono essere adottati, la Regione assegna agli enti che non vi abbiano provveduto un ulteriore termine di tre mesi, alla scadenza del quale, con lettera notificata al sindaco, diffida il consiglio ad adempiere nei successivi trenta giorni. Trascorso infruttuosamente questo ultimo termine, la Regione ne dà comunicazione al prefetto, che prenderà i provvedimenti relativi. Sono argomenti che hanno a che fare sia con la difesa dell'ambiente sia con i principi fondamentali del governo del territorio sia con il funzionamento fondamentale di Comuni, Province e Città metropolitane.

Il comma 9 prevede l'attivazione di un programma di interventi rivolto alla riqualificazione di ambiti territoriali caratterizzati da consistente degrado economico e sociale, con riguardo ai fenomeni di abusivismo edilizio.

Il comma 10 prevede interventi di messa in sicurezza del territorio nazionale dal dissesto idrogeologico.

L'articolo reca poi norme sulla possibilità di definire le opere costruite su terreni appartenenti al patrimonio disponibile dello Stato. Giova ricordare che le opere abusive non sono comunque suscettibili di sanatoria, qualora: siano state eseguite dal proprietario o avente causa condannato con sentenza definitiva per associazione di tipo mafioso, riciclaggio, impiego di denaro di provenienza illecita o da terzi per suo conto; non sia possibile effettuare interventi per l'adeguamento antisismico; non sia data la disponibilità di concessione onerosa dell'area di proprietà dello Stato o degli enti pubblici territoriali; siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali, qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere; siano state realizzate su immobili dichiarati monumento nazionale; siano state realizzate nei porti e nelle aree, appartenenti al demanio marittimo, di preminente interesse nazionale in relazione agli interessi della sicurezza dello Stato ed alle esigenze della navigazione marittima. Ricordo, infine, che il rilascio del titolo abitativo edilizio in sanatoria è subordinato alla verifica da parte dei Comuni che le opere non insistano su aree boscate o su pascolo i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco.

Seguono alcune norme di dettaglio per l'attuazione di queste sanatorie che precisano l'entità del pagamento, le modalità, le conseguenze sui piani urbanistici, e così via.

Ricordo, infine, che con il comma 43, che sostituisce l'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, si specifica che il rilascio del titolo abitativo edilizio in sanatoria per opere eseguite su immobili sottoposti a vincolo è subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso. Al comma 5 del nuovo articolo 32 si stabilisce che per le opere eseguite da terzi su aree di proprietà dello Stato o

di enti pubblici territoriali, in assenza di un titolo che abiliti al godimento del suolo, il rilascio della concessione o dell'autorizzazione in sanatoria è subordinato anche alla disponibilità dell'ente proprietario a concedere onerosamente, alle condizioni previste dalle leggi statali o regionali vigenti, l'uso del suolo su cui insiste la costruzione. Questa norma lascia all'autonomia dell'ente interessato la decisione in ordine alla sorte del bene demaniale in questione.

Le disposizioni di cui al Capo II riguardano il concordato fiscale preventivo e misure di carattere finanziario. Esse sono riconducibili alla materia di cui alla lettera *e*) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione, relativa al sistema tributario dello Stato. Tra le altre disposizioni, il Capo II prevede la proroga di termini in materia di definizioni agevolate; modifiche al regime IVA per la cessione di rottami ferrosi; disposizioni in materia di acquisti e importazioni in sospensione di IVA; l'esatta ricognizione dei soggetti tenuti al pagamento di tasse su veicoli e nautanti per gli anni pregressi; norme di semplificazione in materia di sequestro, fermo, confisca e alienazione dei veicoli, che risolvono parecchi dei problemi denunciati da coloro cui questi veicoli venivano affidati. Vi sono inoltre disposizioni in materia di entrate, relative ad esempio al regime degli oli minerali. L'articolo 40 reca disposizioni antielusive in materia di crediti di imposta e il successivo articolo 41 modifica il regime tributario dei titoli obbligazionari.

Il Capo III contiene misure antielusive e di controllo in materia assistenziale e previdenziale. In particolare, l'articolo 42 reca disposizioni in materia di invalidità civile. In questo caso abbiamo un intreccio di materie, per alcune delle quali si può invocare la competenza esclusiva in ordine alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali da garantirsi sul territorio nazionale, di cui alla lettera *m*) del secondo comma dell'articolo 117, mentre, per altre, siamo nel campo, sia pure marginalmente, dell'ordinamento e delle funzioni dei Comuni. Altre disposizioni, in particolare le misure di previdenza sociale e sanitaria, sono riconducibili alla competenza legislativa concorrente nelle materie della tutela e sicurezza del lavoro e della tutela della salute. Con riferimento all'articolo 42, è da osservare che, trattandosi di conseguire una migliore definizione delle procedure in base alle quali si concedono benefici ai cittadini per l'indennità civile, certamente non è pensabile che le norme possano essere diverse da regione a regione.

L'articolo 43 reca norme in materia di previdenza sociale, di competenza dello Stato. Discorso analogo può essere fatto per gli articoli 44 e 45.

L'articolo 46 reca una previsione interessante: si prevede l'applicazione di sanzioni pecuniarie ai responsabili degli uffici anagrafe dei Comuni qualora non inviino tempestivamente all'INPS gli elenchi dei decessi. Tale obbligo già esisteva, ma la previsione di una sanzione pecuniaria lo renderà più stringente e contribuirà ad evitare che si continuino ad erogare le pensioni a persone già decedute. Ricordo che la lettera *i*) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione inserisce la cittadi-

nanza, lo stato civile e le anagrafi tra le materie di competenza statale esclusiva.

Anche l'articolo 47 è importante poiché reca benefici previdenziali ai lavoratori esposti all'amianto: si tratta di norme che rientrano nell'ambito della tutela e sicurezza del lavoro, che è di competenza concorrente.

Al Capo IV vi sono norme per il rispetto dell'accordo tra lo Stato e le Regioni in materia di spesa sanitaria, nelle quali, naturalmente, l'aspetto sanitario va di pari passo con quello del reperimento delle risorse necessarie per amministrare in modo equilibrato un settore assai delicato. Siamo nell'ambito, per un verso, dei livelli essenziali di assistenza previsti alla lettera *m*) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione e, per altro verso, della competenza concorrente in tema di tutela della salute.

Infine, l'articolo 52 prevede la destinazione delle maggiori entrate nette derivanti dall'applicazione del decreto al conseguimento di obiettivi di finanza pubblica.

In conclusione, propongo l'espressione di un parere favorevole sul provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Ringrazio il relatore Malan per la sua esposizione.
Dichiaro aperta la discussione.

MANCINO (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, non vi è dubbio che la procedura adottata quest'anno per l'esame dei documenti di bilancio è del tutto singolare, perché una medesima materia viene divisa in due tronconi. Tale singolarità induce ad alcune considerazioni.

La decretazione di urgenza ha un suo percorso, diverso da quello delle leggi finanziaria e di bilancio. Il trasferimento in un decreto-legge delle disposizioni principali della manovra realizza l'elusione dei vincoli posti dal nostro Regolamento in ordine alla sessione di bilancio nel Capo XV, dall'articolo 125 all'articolo 134. Questa anomalia ha una rilevanza che non può essere solo trascritta nei nostri verbali. Il decreto-legge segue il seguente percorso: esame dei presupposti; esame della costituzionalità dell'intero corpo normativo; esame del merito. Resiste ancora, sia pur con l'elasticità interpretativa che si è mantenuta nel tempo, dal 1978 in poi, il divieto di incidere sull'ordinamento quando si trattano questioni di carattere finanziario collegate all'approvazione del bilancio dello Stato? Il decreto-legge innova e incide sull'ordinamento. Avendo un percorso diverso rispetto alla legge finanziaria, per l'ambito temporale entro cui si deve svolgere il dibattito e si deve arrivare alla sua conversione in legge, si determina una caduta di spazi di potere di iniziativa per i singoli parlamentari. Inoltre il decreto-legge, disomogeneo, contraddice la disciplina dettata dalla legge n. 400 del 1988, e successive modificazioni, che recepisce le norme costituzionali che indicano i presupposti e i contenuti dei provvedimenti legislativi emanati per necessità ed urgenza dal Governo.

Al riguardo, ricordo che col decreto-legge viene creata l'istituzione della fondazione denominata Istituto italiano di tecnologia, obiettivo rag-

giungibile con qualunque disegno di legge ordinario, senza dover ricorrere allo strumento straordinario del decreto-legge.

Analoga considerazione vale per la trasformazione della Cassa depositi e prestiti in società per azioni. Al riguardo, si sarebbe dovuto chiarire quale direzione si intende prendere e se sia giusto da parte dello Stato affidarsi ad una società per azioni ai fini dei prelievi degli enti locali, delle Regioni e della stessa amministrazione statale. Comprendo tutte le modificazioni intervenute nel tempo riguardo alla natura della Cassa depositi e prestiti, con lo sdoppiamento del finanziamento, di cui si avvalgono sia gli enti pubblici che gli enti di servizio, però ritengo che per la definizione della normativa in materia ci si sarebbe dovuti avvalere delle competenze specifiche delle Commissioni parlamentari e, in particolare, di questa Commissione sotto il profilo dell'ordinamento, della Commissione finanze e della Commissione bilancio, sotto il profilo del merito. Ma con il ricorso alla decretazione d'urgenza Commissioni come la nostra si limitano ad esprimere un parere. Mi chiedo quale sia la sorte di un emendamento proposto dalla Commissione affari costituzionali e respinto dalla Commissione bilancio e se esso possa essere riproposto in Assemblea, come invece avverrebbe ove l'esame si concentrasse sul disegno di legge finanziaria.

Ciascuno di noi potrà presentare emendamenti al decreto, rendendo poco agevole il compito del Governo, il quale, di fronte all'impraticabilità dei procedimenti e all'allungamento dei tempi, rischierà di trovarsi nella situazione di dover ricorrere al voto di fiducia. Tale ipotesi non mi scandalizza comunque tanto quanto la disomogeneità delle materie contenute nel decreto-legge.

Chiunque abbia ascoltato con interesse i relatori, avrà sicuramente rilevato una certa difficoltà da parte loro ad esprimere, dopo aver illustrato i 53 articoli del decreto-legge, un parere di costituzionalità.

Anche la trasformazione della SACE in società per azioni avrebbe potuto agevolmente costituire oggetto di un disegno di legge ordinario. Perché, allora, ricorrere al decreto-legge, consumando una violazione dei principi costituzionali di straordinarietà e urgenza? Tale trasformazione avrebbe potuto essere attuata nel corso dell'anno, affidando il relativo provvedimento, non incalzato dall'urgenza, all'esame della Commissione affari esteri, peraltro gravata da una mole di lavoro certamente inferiore rispetto alla Commissione bilancio o alla Commissione finanze.

Anche l'introduzione di nuove forme per la collaborazione tra Amministrazione finanziaria e contribuenti va contro il divieto di incidere sull'ordinamento, ma questo viene superato attraverso una «lettura interressata» delle norme introdotte che tutte le maggioranze probabilmente darebbero: si tratta di provvedimenti finalizzati alla formazione del bilancio dello Stato ed all'approvazione della legge finanziaria, che incidono sullo sviluppo e sull'economia del Paese. Le disposizioni in materia tributaria contenute nel decreto-legge avrebbero bisogno di un approfondimento di merito da parte della Commissione finanze; eppure, per questo decreto-legge si elude il corretto itinerario. Ed un discorso analogo possiamo

fare a proposito delle disposizioni in materia di società civile, famiglia, solidarietà, volontariato, incremento degli assegni per ogni figlio a carico, riunite in un corpo unico soltanto al fine di agevolare l'iter parlamentare della manovra finanziaria. Non è possibile che per conseguire questo risultato non si consenta neppure alle Commissioni di merito di procedere ad una seria valutazione di tali disposizioni nel corso della sessione di bilancio. Sostanzialmente, si è in presenza di una ingombrante legge finanziaria, dalla quale è stato estrapolato un decreto-legge. Questo pone serie questioni dal punto di vista ordinamentale.

Il relatore Malan ha tentato di dare interpretazioni, del resto prevalentemente corrette, circa la connessione delle norme del decreto con il secondo ed il terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione. Con riferimento alla protesta formale di alcune Regioni sulle iniziative assunte dal Governo in materia di riqualificazione urbanistica (un termine nobile per definire in sostanza il condono edilizio), il relatore Malan ha ricordato la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di sanzioni. Questa competenza è certa, chi la mette in dubbio? Ma la correlazione tra le trasformazioni sul territorio e l'accettazione autonoma da parte delle Regioni e dei Comuni non incide gravemente nei rapporti tra Stato, Regioni e Comuni? Chi difende il paesaggio? Non possiamo non tener conto che i pareri sui vincoli paesaggistici sono di competenza dei Comuni: qui, invece, si prescinde dall'intesa con le autonomie locali.

La disomogeneità del provvedimento, l'anomalia della sottrazione – per certi versi anche intelligente – all'esame di merito di una serie di questioni inserite nel decreto-legge pongono questa sessione di bilancio in una grande difficoltà. Ho letto con attenzione le dichiarazioni del Presidente della Camera: forse, però, in questa occasione si potrà più propriamente parlare di determinazioni del Presidente del Senato e, solo a futura memoria, del Presidente della Camera. E' arduo parlare di intransigenza nei confronti dei provvedimenti *omnibus*, quando tutto viene sottratto all'attività legislativa ordinaria attraverso la decretazione d'urgenza.

Peraltro, questo decreto plurivalente, che interviene in vari settori ma viene esaminato prevalentemente dalle Commissioni bilancio e affari costituzionali, costringerà l'opposizione ad allungare i tempi d'esame in Aula, sia per quanto riguarda i requisiti di costituzionalità sia dal punto di vista del merito. Appaiono infatti evidenti le questioni costituzionali che nella competente sede sollevaremo nei termini più corretti, poiché non pare che la manovra finanziaria possa essere così suddivisa, anche se con destrezza, da parte del Governo, introducendo una pesantezza procedimentale che non ha precedenti e limitando l'esame delle Commissioni di merito. Dilatando il campo di intervento del provvedimento d'urgenza, il decreto-legge n. 269 abbraccia otto materie assolutamente disomogenee tra loro, quando l'omogeneità e la coerenza della materia sono requisiti previsti e prescritti dalla legge n. 400 del 1988. Questa disomogeneità rende inquietante ogni approccio al decreto-legge che, come pare probabile, verrà convertito ricorrendo, se non al Senato certamente alla Camera dei deputati, alla questione di fiducia, visti i tempi molto limitati che sa-

ranno lasciati all'altro ramo del Parlamento. Ma le finanziarie non si approvano con le questioni di fiducia! A meno che non vogliamo modificare l'articolo 81 della Costituzione.

BASSANINI (*DS-U*). Come ha già efficacemente sottolineato il presidente Mancino, il decreto-legge n. 269 e, connessa nella sostanza, anche se non formalmente, la legge finanziaria presentano profili di incostituzionalità molto rilevanti. Se dovessi aprire l'esposizione in Corte costituzionale, comincerei dicendo che ci sono almeno sei disposizioni costituzionali palesemente violate: gli articoli 9, 64, 72, 77, 117 e 118.

Innanzitutto, la stessa decisione di rimettere ad un decreto-legge la trattazione di materie numerose e disomogenee contrasta con i principi che la giurisprudenza ha sempre ricavato dall'articolo 77 della Costituzione, esplicitamente sanciti dalla legge n. 400 del 1988. Rileva inoltre la decisione di trasporre nel decreto-legge norme proprie della legge finanziaria o dei provvedimenti ad essa collegati, che pone, a mio giudizio, la questione di una violazione delle norme del Regolamento. Infatti, in base agli articoli 64 e 72 della Costituzione, le Camere esaminano le leggi, compresa la finanziaria ed i decreti-legge, applicando le norme del Regolamento: poiché le stesse norme costituzionali qualificano i Regolamenti delle Camere come norme interposte, le violazioni regolamentari non sono irrilevanti dal punto di vista costituzionale.

In base al nostro Regolamento, la legge finanziaria e le leggi collegate hanno un regime speciale, sia ai fini del modo con cui sono esaminate sia ai fini dell'obbligo di copertura. Allo stato degli atti, il ricorso ad un decreto-legge, e non ad un disegno di legge collegato, consente la presentazione di emendamenti di spesa pressoché illimitati, perché, considerata l'eccezionale vastità e disomogeneità delle materie trattate, non si possono dichiarare inammissibili emendamenti che riguardino altre materie. Il decreto stabilisce nuove entrate e riduzioni di spese che dovrebbero servire a finanziare la manovra pubblica, ma, poiché il decreto non rientra nel regime rigoroso circa l'ammissibilità delle proposte di modifica previsto per la legge finanziaria e non deve rispettare i vincoli derivanti dal finanziamento della manovra, perché gli emendamenti siano considerati ammissibili è sufficiente che trovino copertura finanziaria nel contesto del decreto-legge medesimo. Basta configurare questa ipotesi per dimostrare che la procedura prescelta dal Governo implica lo stravolgimento degli articoli 125 e seguenti del nostro Regolamento, che disciplinano l'esame della legge finanziaria e dei provvedimenti collegati. È evidente, a mio giudizio, che l'intenzione del Governo è quella di bloccare eventuali emendamenti di spesa ponendo la questione di fiducia sull'articolo unico di conversione. Ci troviamo di fronte ad uno strumento che, in violazione o in deroga alla normativa vigente in materia di contabilità e bilancio, che mira a dare, nelle novelle recenti, sicurezza di copertura alla legge finanziaria e alla manovra di bilancio, consentirà nei prossimi giorni, nell'ambito dell'esame in sede referente, lo scatenarsi della peggiore corrida emendativa. Infatti, non ci sarà la possibilità di vincolare le maggiori en-

trate e le minori spese prodotte dal decreto-legge al finanziamento della manovra contenuta nella finanziaria. Questo è assolutamente illogico. Immagino che la soluzione del Governo sia la questione di fiducia sull'articolo unico di conversione. Si avrebbe in questo caso un uso improprio dello strumento della fiducia (impraticabile in sede di Commissione), a cui il Governo ricorrerebbe solo per imporre l'inemendabilità della sua proposta, in palese violazione degli articoli 71 e 72 della Costituzione, dai quali dottrina e giurisprudenza costituzionale ricavano l'affermazione della incomprimibilità del potere di emendamento in capo alle due Camere e ai parlamentari.

Vi è poi un altro argomento, già ricordato dal senatore Mancino. I termini per la conversione in legge dei decreti-legge sono rigorosi e ristretti, nel presupposto che il provvedimento sia omogeneo e puntuale; infatti, nel caso di un provvedimento *omnibus*, nel quale si disciplinano molte e rilevanti materie e questioni, il previsto termine di 60 giorni per la conclusione dell'*iter* tra le due Camere sarebbe assolutamente insufficiente a garantire una normale dialettica parlamentare, un approfondito confronto nelle nostre Aule.

Altri rilievi non meno importanti, anche di ordine costituzionale, quindi di competenza della nostra Commissione, riguardano singole disposizioni del decreto-legge. Mi limito ad indicarne solo alcune per ragioni di tempo e anche perché su di esse interverranno altri colleghi del mio Gruppo.

Con riferimento al condono, il relatore ha sottolineato la competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento penale. Non c'è alcun dubbio che sia così, ma le norme del condono non sono esclusivamente norme penali. Il legislatore statale può legittimamente stabilire che alcuni comportamenti non siano più sanzionati penalmente, nel senso che è cessata la ragione di interesse generale per sanzionarli. Però, in questo caso, quel che si vuole non è far cessare la sanzione penale bensì introdurre una forma di amnistia sulle sanzioni penali relativamente a comportamenti finora considerati reati, insieme a una sanatoria delle situazioni di illecito amministrativo. La strada che alcune Regioni hanno già progettato di seguire, oltre al ricorso alla Corte costituzionale, che rischia di essere solidissimo in termini di argomenti, è quella di prevedere con leggi regionali, avendo piena competenza legislativa in materia edilizia e competenza concorrente in materia di governo del territorio, e nel rispetto della competenza penale dello Stato e quindi del venir meno delle sanzioni penali, la demolizione degli edifici realizzati in difformità alle norme vigenti in materia. Lo Stato avrà operato nel settore di sua competenza, le sanzioni penali, ammesso che un'amnistia possa essere introdotta con norme di questo genere, mentre le Regioni, nell'ambito delle loro competenze, continueranno a far valere le loro scelte legislative. In proposito, ricordo la recentissima (è stata depositata ieri) sentenza n. 307 della Corte costituzionale, che apparentemente ha dato ragione al Governo su molti punti con riferimento ad un gruppo di leggi regionali in materia di impianti di telecomunicazione, reti elettriche, infrastrutture. La Corte ha stabilito che la

fissazione degli *standard* per la tutela dell'ambiente, per esempio nel caso dell'inquinamento elettromagnetico, spetta al legislatore statale e che le Regioni non potranno fissarne di più rigorosi, perché ciò altererebbe una scelta di principio che mette in equilibrio l'esigenza di tutela dell'ambiente e della salute con l'esigenza di infrastrutturazione del Paese. La stessa sentenza, però, precisa che: «Tutt'altro discorso è da farsi circa le discipline localizzative e territoriali. A questo proposito è logico che riprenda pieno vigore l'autonoma capacità delle Regioni e degli enti locali di regolare l'uso del proprio territorio, purché, ovviamente, criteri localizzativi e *standard* urbanistici rispettino le esigenze della pianificazione nazionale degli impianti e non siano, nel merito, tali da impedire od ostacolare ingiustificatamente l'insediamento degli stessi». Pertanto, la competenza urbanistica sul territorio appartiene alle Regioni ed agli enti locali, il che non deve rendere impossibile la pianificazione nazionale, in una materia come quella delle grandi infrastrutture nella quale si rileva un interesse nazionale e, quindi, la competenza concorrente. Ma dove invece, come per l'edilizia abitativa, quest'interesse nazionale non sussiste, allora si ricava che non c'è alcuna possibilità di interferire con l'autonomia delle Regioni e degli enti locali. Siamo in una materia nella quale l'interferenza del legislatore statale è del tutto ingiustificata, perché essa è di competenza piena delle Regioni in assenza di connessione con le esigenze di pianificazione riconosciute dall'articolo 117 che in altri casi giustificano il riconoscimento di limiti all'esercizio della potestà legislativa regionale. Non possiamo non sottolineare tutto questo, poiché l'edilizia non è materia sulla quale si possa esercitare la potestà legislativa concorrente. Il governo del territorio lo è, ma nei limiti che anche le recenti sentenze n. 303 e n. 307 della Corte costituzionale hanno indicato. Ritengo, quindi, che la Commissione affari costituzionali non possa esimersi dall'osservare che la disciplina del condono edilizio recata dal decreto-legge in esame poggia, alla luce del nuovo Titolo V della Costituzione, su basi di argilla: è un castello costruito sulla sabbia, destinato a crollare sotto le sentenze della Corte costituzionale. Del resto, alcune Regioni stanno già predisponendo gli strumenti per non far entrare in vigore queste norme.

ARMOSINO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. È un decreto-legge: è già in vigore.

BASSANINI (DS-U). Per quanto riguarda i servizi pubblici locali, siamo in una materia su cui la Commissione è competente non soltanto per i profili costituzionali, ma anche per quanto riguarda il merito: se non ci fosse il decretone *omnibus*, la Commissione si dovrebbe occupare di queste proposte del Governo in sede referente.

Il relatore Falcier parlava di competenza concorrente, ma, in realtà, lo Stato ha competenza esclusiva sulla tutela della concorrenza. Ma le disposizioni dell'articolo 14 sono a tutela della concorrenza? E' un punto interrogativo molto serio poiché è vero che si prevede la cessazione degli affidamenti diretti entro il 31 dicembre 2006, ma è anche vero poi che si

contraddice totalmente tale previsione. Infatti, da una parte abbiamo questa norma, che è del tutto legittima costituzionalmente e che è anzi auspicabile in quanto, attraverso la liberalizzazione, introduce criteri di competitività che favoriscono le imprese, pubbliche o private, che offrono migliori condizioni ai cittadini utenti e all'ente locale che dà la concessione. Ma qui c'è scritto altro: c'è scritto che si può anche prescindere dalla gara! Si parla infatti di affidare le concessioni a società a capitale misto pubblico-privato nelle quali il socio privato sia stato scelto mediante procedura a evidenza pubblica, senza neppure indicare che tipo di partecipazione debba avere il socio privato. Con procedura di evidenza pubblica si può mettere a gara una partecipazione del 10 per cento, e così la società in questione rimane pubblica. Non penso (ma anche l'Unione Europea ragiona così) che l'alternativa sia tra la privatizzazione e la società pubblica. Anni fa la mania privatistica era molto in voga ed oggi penso che non solo il ministro Tremonti ma anche tanti altri abbiano versato molta acqua in questo vino! Ma una cosa è affermare che non è detto che l'azienda pubblica sia meno efficiente di quella privata (in molti casi può essere anche più efficiente), altra cosa è procedere alla liberalizzazione. Attraverso la liberalizzazione e la competizione è possibile verificare se le aziende pubbliche, che in questi anni in alcuni casi si sono modernizzate, sono più efficienti dei concorrenti privati. Se stabiliamo una finta liberalizzazione, come quella indicata dall'articolo 14 del decreto-legge, secondo il quale basta che una società abbia una partecipazione privata, anche ridottissima e minoritaria, per escludere la competizione, o se accettiamo l'altra ipotesi, ancora più esplicita, secondo cui è sufficiente che sia una società del tutto controllata e quindi possa rientrare nelle norme europee che consentono di gestire *in house* i servizi pubblici, allora noi non operiamo per una vera liberalizzazione del settore. I colleghi che conoscono bene l'argomento sanno che è esattamente così.

Questo ragionamento porta ad evidenziare ulteriori profili di costituzionalità. Poiché la competenza legislativa statale vale in materia di tutela della concorrenza, se le norme in esame non tutelano la concorrenza ma intervengono per la regolazione del settore, allora investono settori per i quali vale la competenza concorrente ed altri nei quali le Regioni hanno addirittura competenza esclusiva. Per quanto riguarda i servizi pubblici locali, ci sono settori che il terzo comma dell'articolo 117 attribuisce alla competenza concorrente ed altri che il quarto comma attribuisce alla competenza regionale esclusiva. Per tale motivo, se non si utilizza la competenza statale per tutelare la concorrenza, si finisce per violare il quarto comma dell'articolo 117, almeno in ordine ad alcune parti della disciplina in esame.

Lo stesso ragionamento può essere fatto per l'articolo 27. Non solo si può discutere sulla possibile violazione dei principi dell'articolo 9 della Costituzione; ma intanto si può pensare di richiamarsi alla competenza statale in materia di tutela del patrimonio storico e artistico in quanto si tratti di disposizioni a tutela di tale patrimonio. Nel caso in cui, invece,

si tratti di disposizioni che tendono a smantellare il patrimonio storico-artistico, a privarlo di tutela...

MALAN, *relatore sul disegno di legge n. 2518 per la parte di competenza*. La tutela viene meno solo se non è riconosciuto l'interesse storico-artistico del bene.

BASSANINI (*DS-U*). Prima di arrivare a questa conseguenza, vorrei capire qual è il profilo sul quale si afferma la competenza dello Stato, che è quella in materia di tutela. Ricordo che la Corte costituzionale ha chiarito che la competenza statale in materia di tutela ambientale e del patrimonio storico-artistico non è esclusiva nel senso che in materia non possano intervenire anche le legislazioni regionali, ma nel senso che lo Stato ha diritto di dettare tutte le norme di tutela che ritenga utili, non escludendosi tuttavia la facoltà delle Regioni di aggiungerne altre ritenute necessarie per il rispettivo territorio. Non escluderei quindi che leggi regionali possano stabilire che debbano nuovamente rientrare nella tutela beni che con questa singolare e semplicatissima procedura vengono dichiarati non più appartenenti al patrimonio storico-artistico tutelato dalla nostra legislazione in materia. Qualora tale ipotesi si concretizzasse, la disposizione recata dal decreto si rivelerebbe costruita sulla sabbia.

Per quanto concerne il bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, chiedo ai rappresentanti del Governo di fornire informazioni dettagliate sull'effettiva destinazione degli stanziamenti per la protezione civile, che presentano un incremento, tra parte corrente e investimenti, pari a circa 150 milioni di euro. *Nulla quaestio* se tali risorse sono destinate effettivamente alla prevenzione e alle conseguenze delle calamità, ma poiché sappiamo che recentemente esse sono state impiegate per l'organizzazione dei cosiddetti grandi eventi, credo che il Parlamento abbia il diritto di sapere quale sia l'effettiva destinazione dei fondi della protezione civile. Si tratta di un dato importante, perché non si può dire alla gente che gli stanziamenti per la protezione civile aumentano in maniera consistente e poi scoprire che gli aumenti sono destinati a tutt'altre finalità. Penso che alla Ragioneria generale dello Stato questi dati risultino e che quindi sia possibile averli.

Quanto al disegno di legge finanziaria per il 2004, vorrei sottolineare che le disposizioni sui contratti del pubblico impiego prevedono risorse largamente inferiori a quelle necessarie per consentire il rispetto degli accordi conclusi nel luglio 1993 e ancora validi, che prevedono non solo la copertura dell'inflazione programmata e di una quota, pari allo 0,2 in un biennio, dell'incremento di produttività, ma anche la copertura del differenziale tra l'inflazione programmata e quella reale del biennio contrattuale precedente. Sappiamo che questo differenziale è consistente: si aggira tra il 2,2 e il 2,6 per cento, a seconda dei calcoli che verranno fatti a consuntivo a fine anno. Ma di questo non c'è alcuna traccia. Con queste risorse noi scontiamo che nel biennio 2004-2005 le retribuzioni reali dei dipendenti pubblici, almeno quelle contrattuali, subiranno una consistente

riduzione in termini reali. È una scelta politica che la maggioranza può legittimamente fare, purché chiarisca che da essa consegue la violazione degli accordi conclusi nel 1993 per i dipendenti pubblici. Noi siamo contrari e non riteniamo che si debbano ridurre in termini reali le retribuzioni, anche perché non c'è alcuna ragione per farlo. Tuttavia, chiediamo almeno chiarezza.

Analoghe considerazioni valgono per le risorse accantonate per la finanza locale, su cui credo interverrà in modo approfondito il collega Vitali. Il Governo e la maggioranza ci propongono, e noi siamo d'accordo (quattro suoi rappresentanti hanno lavorato a Lorenzago), il completamento della riforma federale, ma la continua e progressiva riduzione, attuata anche da questa finanziaria, delle risorse e dell'autonomia finanziaria delle Regioni e degli enti locali, ben al di là di quanto richiede il rispetto del Patto europeo di stabilità e sviluppo, precostituisce una condizione per cui, quando mai si arrivasse veramente al completamento della riforma, avremmo nel frattempo ammazzato per asfissia i suoi protagonisti. Già oggi si comincia a registrare, i colleghi amministratori locali lo sanno benissimo, un calo di consenso dell'opinione pubblica verso la riforma federale, che nasce dal fatto che le Regioni e gli enti locali, cui sono già state attribuite nuove competenze e maggiori responsabilità, si trovano costretti, per l'esiguità delle risorse di cui dispongono, nell'alternativa terribile tra un aumento della pressione fiscale e una riduzione sia quantitativa che qualitativa dei servizi pubblici, con la variante di un *mix* tra le due misure. Siccome l'opinione pubblica non è per principio a favore del federalismo o dello Stato centralizzato, ma di quello che funziona, il rischio è che sia portata a percepire negativamente l'evoluzione federalista se questa si accompagna ad una riduzione dei servizi o addirittura porta ad un aumento della pressione fiscale locale. Parlo di rischio, perché dal mio punto di vista credo che autonomia e federalismo consentano di avere un sistema istituzionale più capace di rispondere alle esigenze di governo delle moderne società. Ma le riforme devono avere il sostegno dell'opinione pubblica, un sostegno che dobbiamo essere in grado di creare, senza che si vada in senso diametralmente opposto. Il rispetto del Patto di stabilità e sviluppo impone limiti al processo di riequilibrio di bilancio degli enti locali, ma la scelta del Governo di imporre agli stessi una serie di vincoli che sono del tutto ingiustificati, quali il blocco delle assunzioni, la limitazione al rinnovo del *turnover*, i limiti alle politiche finanziarie, è, da un lato, alla luce del Titolo V della Costituzione, incostituzionale, e, dall'altro, profondamente sbagliata nel merito. La politica del blocco delle assunzioni, come i colleghi sanno benissimo, nel passato ha portato un risparmio scarso, se non inesistente, costringendo gli amministratori locali in una sorta di gabbia, in cui sono stati privati della possibilità di assumere decisioni coerenti con il rispetto degli equilibri di bilancio ma che tenessero conto anche dell'esigenza di garantire un accettabile livello dei servizi offerti ai cittadini. In alcuni casi, l'impossibilità di incrementare, anche in misura modesta, gli organici, quanto meno per la copertura del *turnover*, fa sì che talune amministrazioni non siano in grado di garantire al-

cuni servizi. Nel decreto-legge al nostro esame si continua a prevedere il blocco delle assunzioni, nonostante i cambiamenti intervenuti nel Titolo V della Costituzione dovrebbero escluderlo in partenza.

Credo che la Commissione affari costituzionali non possa esimersi dall'inserire nel parere un'indicazione ferma e precisa anche da questo da questo punto di vista, in quanto altrimenti verrebbe meno al suo dovere e alla sua competenza in materia di istituzioni regionali e locali.

TURRONI (*Verdi-U*). I colleghi Mancino e Bassanini hanno illustrato molto meglio di quanto non possa fare io le violazioni regolamentari e costituzionali perpetrate dal decreto-legge n. 269. In particolare, esso viola il primo comma dell'articolo 77 della Costituzione, laddove si prevede che il Governo non possa emanare provvedimenti che abbiano valore di legge ordinaria: numerosissime disposizioni alla nostra attenzione rientrano pienamente, infatti, nella fattispecie della legge ordinaria. Il decreto modifica, a volte stravolge, l'ordinamento e credo che l'attenzione della Commissione debba essere rivolta a questa gravissima violazione della Costituzione.

Già ieri abbiamo parlato dell'assenza dei requisiti di necessità ed urgenza che sono la condizione necessaria per l'emanazione di un decreto-legge. Il decreto-legge in esame supera ampiamente i limiti che la Costituzione fissa per la decretazione d'urgenza, che sono limiti stringenti dal punto di vista temporale e dei contenuti. Peraltro, il testo in esame è disomogeneo, tratta una quantità enorme di materie, affronta numerosi campi ed invade in qualche caso le competenze legislative delle Regioni. Inoltre, emanando questo decreto, il Governo ha violato numerosi articoli della Costituzione, a cominciare dall'articolo 9, che impone alla Repubblica la tutela del patrimonio storico e artistico della Nazione e non autorizza a ridurre questa tutela consentendo l'alienazione dei beni che lo compongono.

Riteniamo addirittura scandalosa l'operazione che viene autorizzata con l'articolo 27. Al Senato le opposizioni insorsero quando il Governo istituì per decreto la «Patrimonio S.p.a.»; in questo caso si fa di peggio, visto che è sufficiente una verifica, non si sa sulla base di quali criteri, per dichiarare che parti del patrimonio culturale italiano, cioè parti di quella ricchezza che rappresenta l'identità e la memoria storica del Paese, ciò in cui i cittadini si riconoscono, possono essere immediatamente poste in vendita. Il ministro Urbani, del quale apprezzo il garbo, si è limitato in questo caso a coprire con una foglia di fico una vera e propria vergogna, sostenendo, anche in Senato, che si sarebbe prestata particolare attenzione nei confronti del patrimonio storico e artistico della Nazione per valutare l'alienabilità o meno dei beni qualora venisse a mancare il requisito che li include nel demanio culturale. Mentre il decreto-legge stava per essere emanato, il Ministro ha sostenuto di aver conseguito una grande vittoria sulla questione del demanio culturale e sul condono edilizio. Questo è falso, perché con questo decreto il Governo arriva a comprendere nel condono persino i beni culturali e demaniali. Neppure la famigerata coppia

Nicolazzi-Craxi (due persone condannate, quindi due criminali, poiché chi è condannato per un crimine può essere definito tale) aveva osato tanto. Ma il Governo non si limita ad offrire il condono e garantisce in aggiunta a coloro che hanno costruito abusivamente su aree demaniali addirittura il diritto di ottenere la proprietà dell'area su cui insiste l'edificio. Si crea così una disparità di trattamento nei confronti di quei cittadini concessionari di aree demaniali che hanno edificato nel rispetto delle norme vigenti, garantendo agli abusivi ciò che non è garantito ai cittadini che hanno rispettato la legge, in aperta violazione dell'articolo 3 della Costituzione.

Il collega Bassanini ha citato le recenti sentenze della Corte costituzionale, ma non posso non ricordare anche la pronuncia della Corte costituzionale del 2001 con la quale si sottolineava la natura «temporanea ed eccezionale» del condono edilizio, nonché la sua «non ripetibilità», intervenuta dopo ad alcune sentenze riferite al condono del 1984 ed a quello del 1994, posto in essere dal primo Governo Berlusconi. La normativa in materia di condono recata dall'articolo 32 del decreto-legge, che fa diventare permanente nel nostro Paese l'istituto del condono, facendo suo il principio che il territorio si governa con il condono edilizio, è in stridente contrasto con la pronuncia della Corte.

Per quanto riguarda la questione del governo del territorio, il contrasto con le competenze legislative regionali stabilite dall'articolo 117 della Costituzione è testimoniato, tra l'altro, dalla previsione di cui al comma 2 dell'articolo 32, secondo la quale la normativa è disposta nelle more dell'adeguamento della disciplina regionale ai principi contenuti nel testo unico in materia edilizia, anche se non provvede per i casi in cui le Regioni, come si è verificato ad esempio per la Toscana e l'Emilia Romagna, che hanno deciso di disapplicare la norma emanata dal Governo, avendo già recepito nella disciplina regionale i principi di cui al Testo unico già richiamato, entrato in vigore nel giugno di quest'anno. Il Governo si è accorto dei limiti del testo predisposto, tanto è vero che cita la conformità al Titolo V della Costituzione. Ma quale conformità? E in quale direzione?

Tutti sanno che a questo proposito le mie convinzioni sono diverse da quelle del collega Bassanini. Ritengo sia un errore prevedere procedure diverse fra le varie Regioni per l'autorizzazione alla trasformazione del territorio e per ottenere concessioni edilizie (a volte denominate permesso di costruire), in quanto in questo modo si limitano la concorrenza e la capacità di imprese, tecnici e operatori di settore di operare sul territorio. Sono pertanto del parere che in materia edilizia sia preferibile una certa omogeneità a livello nazionale.

L'articolo 117 della Costituzione stabilisce che la materia edilizia rientra fra quelle di competenza esclusiva delle Regioni, avendo esaurito lo Stato, con il decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, la sua funzione di disegnare norme quadro. In questa materia le Regioni possono decidere, come ha fatto la Toscana ieri, di disapplicare la norma emanata dal Governo nei propri territori in quanto hanno già legiferato. Questo faranno anche altre Regioni. Ma il federalismo in questo senso

aiuta a combattere la «casa abusiva delle libertà» che con norme come quella di cui all'articolo 32 premia i lazzaroni invece di preoccuparsi della difesa rigorosa del patrimonio storico-artistico e paesaggistico del Paese.

Anche la norma che, modificando l'articolo 32 della legge n. 47 del 1985, sostituisce il silenzio-assenso con il silenzio-diniego, che può essere impugnato in via amministrativa dal richiedente il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria, viola apertamente l'articolo 9 della Costituzione. Peraltro, essendo – come ho già rilevato – ammesso il ricorso ed essendo l'atto di diniego per sua natura non motivato, è prevedibile che tutti coloro che faranno ricorso troveranno soddisfazione alle loro ingiusta esigenza di commettere abusi su beni tutelati. Questa è la reale portata di questa norma, che non può essere nascosta con la foglia di fico del ministro Urbani, che piuttosto dovrebbe preoccuparsi di difendere il patrimonio storico-artistico della Nazione.

Il decreto-legge in esame contiene numerose norme ordinamentali. Basti ricordare l'istituzione dell'Istituto italiano di tecnologia e la trasformazione della Cassa depositi e prestiti e della SACE in società per azioni.

Per quanto riguarda l'articolo 14 in materia di servizi pubblici locali, ricordo che presso l'altro ramo del Parlamento nella stessa materia sono tuttora in discussione alcune disposizioni già approvate dal Senato, sulle quali peraltro il Governo aveva posto la fiducia, votata dalla maggioranza, durante l'esame svoltosi presso questo ramo del Parlamento.

La stessa duplicazione ricorre a proposito delle disposizioni recate dal decreto-legge per le società di trasformazione urbana, già previste in un recente decreto-legge non convertito e quindi decaduto, per cui, oltre al fatto che la norma in questione, avendo carattere ordinamentale, non può essere assunta nell'ambito della manovra di finanza pubblica (secondo quanto previsto dagli articoli 72 e 81 della Costituzione), si verificherebbe una incostituzionalità anche per la reiterazione di norme contenute in decreti non convertiti. Del resto, questo comportamento, nonostante la nota sentenza della Corte costituzionale in proposito, è diventato ordinario, come dimostra anche il contenuto del recente provvedimento «anti-*blackout*».

Infine, con l'articolo 52 del decreto, stabilendo che le entrate derivanti dal provvedimento dovranno servire a conseguire gli obiettivi di finanza pubblica indicati nel Documento di programmazione economico-finanziaria, la dice lunga sulla violazione che il decreto-legge n. 269 compie delle norme generali in materia di contabilità generale pubblica.

Sono numerose, pertanto, le violazioni del dettato costituzionale: potremmo citare anche gli articoli 97 (relativo al principio del buon andamento della pubblica amministrazione), 32, 117 e 118. Innanzi tutto, però, mi preme ricordare che la Costituzione richiede che i beni culturali e ambientali vengano tutelati e non manomessi come fa questo ignobile decreto. Da ultimo, non si può che sottolineare ancora una volta la violazione degli articoli dal 125 al 129 del Regolamento del Senato che disciplinano la discussione della manovra finanziaria. Ci riserviamo di riproporre le questioni di costituzionalità appena illustrate in occasione della

discussione in Assemblea. Trattandosi di materia così ampia e disomogenea, auspichiamo che si tenga conto della necessità di non costringere la discussione nei limiti di tempo ordinari assegnati ai senatori, prevedendo uno spazio adeguato per il confronto parlamentare, anche andando oltre le previsioni del Regolamento.

Concludo osservando quanto sia deprimente assistere a tante violazioni dei Regolamenti parlamentari, della Costituzione e dei principi che regolano l'andamento della pubblica amministrazione, a tanti atti contro il patrimonio ambientale e culturale del Paese che hanno il solo scopo di fare cassa e che la dicono lunga sulla capacità del Governo di affrontare i problemi del Paese.

PRESIDENTE. Rinvio il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge in titolo alla prossima seduta.

I lavori terminano alle ore 12,50.

MERCOLEDÌ 8 OTTOBRE 2003

(Pomeridiana)

Presidenza del presidente PASTORE

I lavori hanno inizio alle ore 15,35.

(2513) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004 e bilancio pluriennale per il triennio 2004-2006

(Tabella 2) Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2004 (limitatamente alle parti di competenza)

(Tabella 8) Stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2004

(2512) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)

(2518) Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, per il rapporto alla 5^a Commissione, il seguito dell'esame congiunto, per quanto di competenza, dei disegni di legge nn. 2513 (tabelle 2, limitatamente alle parti di competenza, e 8) e 2512 e del disegno di legge n. 2518

Riprendiamo la discussione, sospesa nella seduta antimeridiana.

VITALI (DS-U). Signor Presidente, molte considerazioni sono già state svolte da parte dei colleghi dell'opposizione circa l'inesistenza dei presupposti di necessità e urgenza del decreto-legge n. 269 che accompagna la manovra finanziaria. Desidero innanzitutto riprendere alcune questioni inerenti le disposizioni recate da tale decreto per dedicarmi poi alla valutazione delle tabelle recanti gli stati di previsione di nostra competenza.

Il punto essenziale che mi preme sottolineare riguarda il tema del condono. Non entrerò nelle motivazioni di merito per le quali considero questa misura particolarmente odiosa e contemporaneamente devastante, soprattutto per i rapporti tra i cittadini e lo Stato, dal momento che induce a comportamenti di illegalità e di abusivismo. Non dirò ancora del merito

per quanto riguarda i costi che ogni misura di condono comporta per le amministrazioni locali, come peraltro segnalato anche da molti sindaci e amministratori locali. Ma dirò dell'incostituzionalità del provvedimento: come già sottolineato questa mattina, la materia edilizia è di completa competenza delle Regioni, mentre il governo del territorio rientra tra le materie di competenza legislativa concorrente. La recentissima sentenza della Corte costituzionale richiamata dal senatore Bassanini riconosce questo ambito di competenza della legislazione regionale. L'effetto della disposizione recata dal decreto, che stiamo già vivendo, è quello di provocare un contenzioso fortissimo tra lo stato e le Regioni, alcune delle quali, come la Toscana, hanno già provveduto, nell'ambito delle proprie competenze, a legiferare. E' prevedibile che tale esempio sarà seguito da altre Regioni e che verranno presentati ricorsi alla Corte costituzionale: di conseguenza, verrà meno la certezza del diritto e questo si riverbererà negativamente sui cittadini che non saranno più in grado di capire nulla. I risultati della decisione del Governo di procedere per mezzo di un decreto in questo ambito, in evidente e palese violazione dei principi costituzionali, saranno devastanti. Non aggiungo altro perché le considerazioni dei colleghi mi convincono pienamente e se ne potrà discutere in Aula.

Quanto agli stati di previsione di nostra competenza, devo dire che mi ha molto colpito la non irrilevante riduzione degli stanziamenti, sia di parte corrente sia per investimenti, per la protezione civile. Su un quotidiano della Emilia Romagna di oggi, si legge una dichiarazione dell'assessore regionale al bilancio, il quale denuncia che non vengono erogati alle Regioni 250 milioni di euro già stanziati per il 2003 per le spese relative ad interventi di protezione civile. Sappiamo tutti quanto la questione della messa in sicurezza del territorio sia divenuta attuale soprattutto negli ultimi anni: la riduzione di questi stanziamenti è quindi assolutamente negativa. Faccio appello alla maggioranza ed al Governo affinché si valuti la possibilità di inserire nel rapporto sulla tabella che la Commissione trasmetterà alla 5^a Commissione un invito a riconsiderare la meglio tale questione, giacché occorrerebbe quanto meno confermare gli stanziamenti dello scorso anno.

Una problematica più generale riguarda la protezione del suolo, che è argomento che richiederebbe un altro approccio. La sicurezza del suolo va affrontata come una grande opera pubblica nazionale al fine di agire per la prevenzione di eventi naturali che possono avere effetti catastrofici.

Nella tabella del Ministero dell'interno troviamo gli stanziamenti riferiti agli enti locali. Ho ascoltato con piacere la relazione del senatore Boschetto che, riconoscendo la situazione di sofferenza degli enti locali, ha proposto di segnalare tale questione nel rapporto alla Commissione bilancio per la definitiva predisposizione della manovra finanziaria. Ma dire che la situazione è di sofferenza è quanto meno parziale. La stampa di oggi riferisce della presa di posizione molto dura dell'Associazione nazionale dei comuni italiani, che (a mia memoria, per la prima volta) ha deciso di abbandonare le sedi di concertazione per protesta nei confronti della manovra finanziaria. Abbiamo notizia di una discussione che si sta

perfezionando in sede di Conferenza delle Regioni in vista delle audizioni previste per domani in Commissione bilancio, con premesse piuttosto negative, nel senso che anche le Regioni ritengono che la finanziaria 2004 sia gravemente penalizzante.

L'ANCI sottolinea un dato complessivo: per il 2004 c'è una riduzione della spesa per l'intero comparto delle autonomie pari a 1800 milioni di euro. E' una cifra molto consistente, che pesa sul complesso della manovra per circa il 12 per cento. Se solo fosse stato distribuito in modo equilibrato tra tutti i comparti, tale peso sarebbe stato notevolmente minore. Infatti, secondo L'ANCI, poiché la manovra è dell'8,7 per cento, ai comuni sarebbe dovuta toccare una riduzione di 1 miliardo e 390 milioni di euro.

L'ANCI lamenta inoltre il blocco dell'autonomia finanziaria (anche per il 2004 non c'è la possibilità di utilizzare la leva dell'addizionale) e riferisce per le varie voci dei trasferimenti un taglio di 790 milioni di euro rispetto al 2003, facilmente desumibile dalla tabella. Tale riduzione dei trasferimenti incrementa di un ulteriore 1 per cento la riduzione già effettuata negli anni 2002-2003, pari a 115 milioni di euro. Altre riduzioni si registrano per il mancato riconoscimento del tasso di inflazione (-175 milioni di euro), previsto invece l'anno scorso e finalizzato soprattutto a soccorrere i comuni di piccole dimensioni che versano in una situazione di sofferenza. Mancano inoltre 275 milioni di euro per contributi agli investimenti, 112 milioni di euro per il fondo investimento per i comuni con meno di 5.000 abitanti, 63 milioni di euro per il fondo ordinario investimenti e 50 milioni di euro per l'Unione dei comuni. In totale, si tratta di 790 milioni di euro in meno, su una riduzione complessiva di 1.800 milioni di euro.

C'è poi da rimarcare la questione relativa al Patto di stabilità. Le associazioni degli enti locali si rendono certamente conto dell'esigenza di rispettare il vincolo europeo, ma lamentano il fatto che il Governo non abbia tenuto conto della proposta alternativa da esse avanzata in sede di discussione del DPEF, volta a definire, tramite un concordato preventivo fra lo Stato, le Regioni e le autonomie, l'ammontare dell'obiettivo di riduzione del disavanzo, da perseguire nei vari comparti in maniera autonoma, secondo il principio di autonomia di spesa. Ancora una volta, le proposte avanzate dagli enti locali non sono state considerate.

Ci sono poi altri aspetti importanti (il personale; i servizi pubblici locali, su cui è già intervenuto il collega Bassanini; le politiche abitative, il reddito di ultima istanza), che vengono però dopo l'osservazione del forte taglio alla finanza locale che è presente in questa finanziaria.

Pur non avendo ancora formalizzato la loro posizione, le Regioni hanno già espresso un forte dissenso e scontento per una manovra che non prevede un riconoscimento di autonomia finanziaria, nella quale si dispone il blocco delle addizionali, che segna una battuta di arresto nel processo di attuazione del federalismo fiscale, in palese contrasto con l'articolo 119 della Costituzione, e che fa registrare il mancato coinvolgimento delle Regioni nella predisposizione degli strumenti di controllo della spesa

dell'intero comparto pubblico per il pieno rispetto dei vincoli del Patto di stabilità e crescita. Le Regioni stanno quantificando in queste ore le conseguenze della manovra finanziaria in tutti i vari comparti (fondo sociale per la casa, protezione civile, fondo di solidarietà in agricoltura, comunità montane, sanità), ma hanno già anticipato che si tratta in generale di tagli rilevanti. Colpisce soprattutto l'ammacco che si registra negli stanziamenti per la sanità, che, secondo una indicazione non ancora definitiva della Commissione per le questioni regionali, è quantificabile in 17 miliardi e 300 milioni di euro per gli anni 2002-2003, in conseguenza della mancata attuazione dell'accordo dell'8 agosto 2001. Invito ad una attenta valutazione di questa cifra che è tale da sola da far saltare il quadro di finanza pubblica che si sta definendo.

Per le Province probabilmente ci saranno effetti minori, visto che sono state particolarmente penalizzate lo scorso anno e che forse quest'anno avranno una minore sofferenza, ma il quadro resta fortemente negativo.

Nella Commissione affari regionali molte osservazioni sono state condivise dalla stessa opposizione. Suggerirei al collega Boschetto una strada simile, ossia di inserire nel rapporto sugli stati di previsione osservazioni che tengano conto della documentazione che le autonomie territoriali presenteranno nei prossimi giorni. Potrebbe essere un modo intelligente per contribuire effettivamente – Governo o, meglio, Ministro dell'economia permettendo – ad una modifica della manovra finanziaria nel segno almeno di un'attenuazione di questa stretta, se non di un ribaltamento di una situazione che non è più tollerabile.

PRESIDENTE. Colleghi, con riferimento ai rilievi sugli stanziamenti sulla protezione civile, ricordo che, ancorché la struttura organizzativa sia incardinata parzialmente nel Ministero dell'interno e parzialmente presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la materia è, per i profili di carattere funzionale, formalmente di competenza della 13^a Commissione.

SAPORITO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, mi consenta di dire che la lamentata riduzione degli stanziamenti per la protezione civile riguarda le spese di funzionamento (circa 1 milione di euro in meno), ma non gli investimenti (circa 67 milioni in più).

VITALI (DS-U). Ciò che mi preoccupa è anche la riduzione di stanziamenti per il funzionamento.

SAPORITO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Ma per funzionamento si intendono le strutture.

VITALI (DS-U). Non solo, nel funzionamento sono comprese anche le spese per il personale.

DENTAMARO (*Misto-UDEUR-PE*). Vorrei capire le ragioni per le quali in questa legislatura l'esame delle voci di bilancio riferite alla Protezione civile è stato assegnato ad un'altra Commissione.

PRESIDENTE. Da qualche anno a questa parte, la competenza per quanto riguarda le funzioni della Protezione civile è stata assegnata alla 13^a Commissione, mentre la nostra Commissione continua ad occuparsi delle questioni attinenti al personale.

DENTAMARO (*Misto-UDEUR-PE*). Il mio intervento avrà per oggetto il disegno di legge n. 2518.

Sono fermamente convinta, a maggior ragione dopo aver ascoltato gli apprezzabili interventi precedenti, che non sia possibile esprimere altro che una valutazione assolutamente negativa sul decreto-legge n. 269 per quanto riguarda le parti di competenza di questa Commissione, non solo in merito alla sussistenza dei presupposti di necessità e urgenza, aspetto già affrontato ieri e sul quale torneremo sicuramente domani in Aula, ma anche sui profili di stretta costituzionalità. Peraltro, la nostra valutazione è negativa anche con riferimento alla sussistenza dei requisiti previsti dalla legislazione vigente, e ciò sia per quanto riguarda il provvedimento nel suo complesso sia le singole disposizioni, che, se davvero fossero esaminate analiticamente una per una, richiederebbero un tempo indefinito, in quanto ciascuna di esse pone problemi di compatibilità costituzionale e con i vari ordinamenti settoriali relativi alle materie nelle quali il decreto interviene.

Per quanto riguarda gli aspetti di carattere generale, richiamo i requisiti previsti dalla normativa sulla contabilità dello Stato e sulle procedure della decisione di bilancio (la legge n. 468 del 1978 e successive modificazioni ed integrazioni) e dai Regolamenti parlamentari. Si tratta di una legislazione che ha evidente rilevanza costituzionale: i Regolamenti, in quanto richiamati dalla Costituzione come fonti normative primarie ai fini dell'approvazione degli atti aventi forza di legge; la normativa di contabilità dello Stato, in quanto strumento volto a dare attuazione all'articolo 81 della Costituzione, nonché a tutti i principi ivi stabiliti in tema di entrata, spesa, termini per l'approvazione del bilancio e natura della legge di bilancio come legge meramente formale. Una normativa nel suo insieme complicata e ad elevato tasso di tecnicità, ma la cui *ratio* è quella, molto semplice, di precludere al Parlamento l'esame di qualsiasi altro provvedimento che comporti entrate o spese, una volta che sia iniziato l'esame della legge finanziaria e dei provvedimenti ad essa collegati. Ebbene, il decreto-legge n. 269 formalmente non è e non può essere qualificato come tecnicamente «collegato» alla legge finanziaria. Le norme che regolano la sessione di bilancio impediscono di sottoporre all'esame del Parlamento provvedimenti diversi da quelli citati: in particolare impediscono la discussione di disegni di legge di conversione di decreti-legge. La violazione di legge è, pertanto, assolutamente patente e clamorosa. Con l'a-

dozione di questo provvedimento più che un'elusione si è realizzata una violazione della normativa in materia di discussione del bilancio.

Perché sono stabilite disposizioni particolari che delimitano i poteri di iniziativa legislativa del Parlamento e del Governo in materia di bilancio? Perché si vuole consentire che il Parlamento possa usufruire di termini e procedure particolari che rendano possibile giungere all'approvazione della legge di bilancio entro il termine fissato dalla Costituzione il 31 dicembre. Con il ricorso al decreto-legge non solo si incide sostanzialmente sul termine, abbreviando di fatto la sessione di bilancio in quanto la scadenza del decreto è fissata al 1° dicembre, mentre la sessione di bilancio può protrarsi, se del caso, a beneficio del Parlamento e delle sue possibilità di intervento, fino al 31 dicembre, ma si incide anche sulle procedure parlamentari in senso stretto, in particolare in termini di emendabilità del testo, come è stato puntualmente osservato. Infatti, tanto la natura dell'atto, quanto il suo contenuto, segnatamente per l'aspetto della disomogeneità, consentiranno la presentazione di qualsivoglia numero e tipo di emendamenti, senza alcuna possibilità di applicare le rigorose norme sulla ammissibilità degli stessi che valgono invece nel caso del disegno di legge finanziaria e dei provvedimenti ad esso collegati. Su questo primo aspetto mi pare difficile trovare argomenti contrari: l'incostituzionalità e l'elusione dell'ordinamento vigente sono lampanti.

Per altro verso viene completamente stravolta la *ratio* della previsione costituzionale dell'articolo 77, come attuato dalla legge n. 400 del 1988 e definito anche in sentenze della Corte costituzionale. Non può ravvisarsi intrinsecamente il requisito dell'urgenza in un provvedimento dal contenuto così composito, un *puzzle* di norme che intervengono in tutti i settori; a meno che all'urgenza non si voglia attribuire un significato meramente politico, che è però assolutamente estraneo alla lettera e alla *ratio* dell'articolo 77. Sotto questo profilo, ritengo che non si possa invocare il precedente del luglio 1992, quando provvedimenti importanti furono assunti mediante decretazione d'urgenza: infatti, allora non si era nella sessione di bilancio e il ricorso al decreto-legge era giustificato da ragioni del tutto evidenti stante la drammatica situazione finanziaria della lira.

È stato già osservato che la varietà delle materie disciplinate in un unico provvedimento finisce per espropriare sostanzialmente le Commissioni di merito dalla possibilità di esprimersi nel merito delle varie disposizioni, che pure sono di notevole rilievo. Immaginare che la 13^a Commissione non debba pronunciarsi sull'articolo 32, che la Commissione finanze non si pronunci sul concordato fiscale, che la Commissione lavoro non si pronunci sulle norme in materia di previdenza o che la Commissione pubblica istruzione non esprima un parere sulle innovazioni in tema di ricerca, appare francamente assurdo.

Sempre con riferimento al decreto-legge, non può inoltre non prefigurarsi il probabile ricorso alla fiducia da parte del Governo. Ritengo che questa ipotesi sia tutt'altro che astratta: su questo provvedimento, almeno alla Camera, si arriverà inevitabilmente a porre la fiducia, mentre i termini imposti al Senato per la conversione vanificheranno la possibilità di eser-

cizio delle facoltà emendative dei singoli parlamentari, apparentemente illimitate rispetto a quanto non accadrebbe se fossimo di fronte ad un collegato formale.

Per quanto riguarda le singole norme contenute nel decreto-legge, intendo soffermarmi in particolare su quelle recate dagli articoli 22 e 47. Il primo, in materia di asili nido, interviene con disposizioni riconducibili da un lato alla materia edilizia, dall'altro a quella dei servizi sociali. Si tratta quindi di una disposizione che incide in materie di competenza quanto meno concorrente delle Regioni e che pertanto configura una macroscopica violazione del riparto di competenze legislative stabilito dalla Costituzione. Francamente, viene da sorridere se si pensa che un Ministro dell'economia, che assomma in sé le competenze di tre gloriosi ministeri, si è vantato di questa norma sulla libera trasformazione degli appartamenti ad uso abitativo in asili nido, sbandierandola come un positivo esempio di legislazione liberale. Non si sa nei confronti di chi tale norma sia liberale, però è certo che essa non rispetta il riparto delle competenze stabilito dal Titolo V della Costituzione.

L'articolo 47, nonostante sia intitolato in modo ingannevole: «Benefici previdenziali ai lavoratori esposti all'amianto», introduce disposizioni che sostanzialmente operano in senso sfavorevole sui diritti acquisiti di carattere previdenziali dei lavoratori in questione, riducendo i coefficienti per il calcolo delle pensioni per i lavoratori che abbiano usufruito del pensionamento anticipato a seguito di riconoscimento dell'esposizione prolungata alle fibre di amianto ed estendendoli a coloro che abbiano già ottenuto dall'INAIL il riconoscimento dell'esposizione prolungata, per di più elevando la soglia dell'esposizione necessaria per il riconoscimento stesso. Tale disposizione opera retroattivamente, incidendo sfavorevolmente sui diritti acquisiti di carattere previdenziale nonché sul diritto fondamentale alla salute di questa categoria di lavoratori, certamente non esigua, sparsa su tutto il territorio nazionale e che comprende anche coloro che fino ad oggi non hanno presentato patologie conclamate. L'incidenza della norma sui diritti acquisiti configura una illegittimità costituzionale anche, ma non soltanto, sotto il profilo della disparità di trattamento rispetto a coloro che, trovandosi nelle medesime circostanze, abbiano già concluso l'*iter* per il riconoscimento dei trattamenti pensionistici.

Sulla base delle considerazioni esposte, preannuncio il mio voto assolutamente contrario sulla proposta di parere formulata dai relatori.

PRESIDENTE. Desidero osservare, in merito alla presunta violazione delle procedure parlamentari in ordine all'esame del decreto-legge n. 269, che è vero che l'articolo 126 del Regolamento del Senato, al comma 10, prevede che: «Ciascuna Commissione, durante l'esame congiunto, per le parti di sua competenza, del disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e del disegno di legge finanziaria, non può svolgere, in nessuna sede, altre attività», e al comma 11 che: «Dalla data del deferimento del disegno di legge finanziaria (...) non possono essere iscritti all'ordine del giorno delle Commissioni permanenti e dell'Assem-

blea disegni di legge che comportino variazioni di spese o di entrate (...)», ma è altresì vero che il comma 12 aggiunge che: «I precedenti commi 10 e 11 non si applicano all'esame dei disegni di legge di conversione di decreti-legge (...)». Pertanto, l'esame che stiamo portando avanti in questa ed in altre Commissioni è pienamente legittimo.

VILLONE (*DS-U*). Signor Presidente, con riferimento alla precisione da lei testè fornita in tema di procedibilità del decreto-legge nel corso della sessione di bilancio, devo rilevare come la censura avanzata nel corso del dibattito sia di carattere più ampio e di natura più pervasiva. La stessa relazione del Governo al disegno di legge di conversione precisa che: «La manovra di finanza pubblica per l'anno 2004 è strutturata affiancando all'ordinario strumento della legge finanziaria un provvedimento di urgenza in materia di sviluppo dell'economia e correzione dei conti pubblici (...)». La stretta connessione e la strumentalità di questo decreto alla manovra economica del Governo è stata peraltro ribadita anche dagli interventi dei senatori della stessa maggioranza di questa Commissione. Ma allora, dov'è la violazione del Regolamento, che a mio avviso certamente sussiste? Il Regolamento del Senato individua, negli articoli 125 e seguenti, per i disegni di legge che costituiscono la manovra finanziaria una procedura speciale per le varie fasi dell'*'iter* parlamentare. Il punto è che il decreto in esame, pur connesso alla manovra, si sottrae tuttavia alle disposizioni regolamentari che disciplinano la manovra economica stessa. La violazione del Capo XV del Regolamento è dunque evidente. Occorre però chiedersi se essa sia confinata nell'ambito degli *interna corporis*, non conoscibile all'esterno, oppure se potrà tradursi in una qualche forma di illegittimità rilevabile all'esterno. La risposta è chiara, nel senso che l'errata applicazione del Regolamento comporta la conseguente violazione della Costituzione, riverberandosi, in questo caso – come peraltro è già stato rilevato –, in una specifica violazione dell'articolo 72 della Costituzione, che rinvia espressamente al Regolamento parlamentare quale fonte di disciplina per l'esame dei disegni di legge. Ogni disegno di legge è, secondo le norme del Regolamento, esaminato dalla Commissione e dalla Camera stessa. Ovviamente, nel nostro caso, occorre fare riferimento al complesso di norme che definiscono una procedura speciale per l'esame dei disegni di legge collegati alla manovra economico-finanziaria. In questo ambito, il decreto-legge, nel mentre afferma di essere strumentale e necessario alla manovra, se ne chiama fuori dal punto di vista formale: non può essere parte dei provvedimenti legislativi che vanno assoggettati al regime speciale di cui all'articolo 125 e seguenti e non è esaminato secondo le norme del Regolamento, ai sensi dell'articolo 72 della Costituzione. E' questa la violazione che si addebita al decreto-legge, che a mio modo di vedere trova fondati argomenti a sostegno.

Penso quindi che vada sostenuta l'argomentazione della violazione del Regolamento, che si riverbera in una violazione dell'articolo 72 della Costituzione e quindi in una illegittimità costituzionale del decreto-legge.

Qualche considerazione su alcuni punti, perché tante cose sono state già dette e non desidero ripetermi. Per quanto riguarda le norme in materia di condono edilizio, desidero innanzitutto richiamare le considerazioni già svolte in precedenti sedute con riferimento al rapporto tra il condono e l'istituto dell'amnistia; da quando per quest'ultimo la Costituzione prevede una procedura rinforzata, è dato rilevante se si tratti di amnistia o di condono. Qualora le misure recate dal decreto rientrassero nella fattispecie non del condono bensì dell'amnistia, si potrebbe prefigurare una possibile violazione delle norme costituzionali che richiedono procedure aggravate per l'adozione di provvedimenti del genere.

È stato osservato che nel caso del condono sussiste la fattispecie della temporaneità, mentre in questo caso siamo di fronte a norme a regime. Ma è stato sottolineato soprattutto il profilo della violazione del riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni, che a me pare il più fondato e quello suscettibile di una concreta giustiziabilità. È evidente che siamo di fronte all'ipotesi nella quale lo Stato esercita la sua potestà esclusiva nell'ambito della materia penale, per cui esso può qualificare un dato comportamento come penalmente rilevante o ritenere che lo stesso non sia più tale, a seconda del peso che gli riconosce in termini di lesione di beni degni di tutela. Occorre però osservare che tale circostanza non attira nella potestà legislativa esclusiva dello Stato ogni altro aspetto di disciplina sostanziale della fattispecie. La qualificazione in chiave penalistica significa che un certo comportamento ha rilievo penale e ad esso si connette la comminazione di una sanzione penale, ma non significa affatto che ad esso si connetta anche la disciplina sostanziale della fattispecie. Bisogna vedere dove si colloca la disciplina sostanziale. In questa sede è stato sostenuto che, stante la riserva di legge per quanto riguarda la materia penale, non si tiene conto che la materia del governo del territorio è affidata alla potestà concorrente, mentre l'edilizia in quanto tale è addirittura rimessa alla potestà esclusiva delle Regioni. Si può certo affermare che le potestà sancite dall'attuale articolo 117 della Costituzione hanno un confine incerto, che l'articolo non è chiaro in tutte le sue connotazioni e nella sua costruzione concettuale, ma sicuramente non si può arrivare a concludere che da tale articolo possa discendere l'espropriazione da parte dello Stato di materie chiaramente di competenza delle Regioni.

Di qui nasce la conseguenza accennata dai colleghi, che credo opportuno ribadire: il condono, anche volendo assumere che esso sia conforme alla Costituzione, rientra in un ambito disciplinare non attribuito all'esclusiva potestà dello Stato. Conseguentemente, deve residuare un ambito di disciplina del condono nel quale le Regioni possano intervenire disciplinando quella parte della fattispecie che resta nella loro disponibilità, prevedendo ad esempio – come qualche Regione ha già fatto e come altre Regioni hanno annunciato di voler fare – la demolizione dei manufatti. È certo una affermazione impropria quella secondo cui le Regioni perseguirebbero il fine di bloccare il condono, essendo impossibilitate in tal senso dalla permanenza della qualificazione penalistica della fattispecie. Possono però – lo ribadisco – disciplinare gli aspetti della fattispecie

che resta nella loro potestà, disponendo che, ferma restando la non punibilità penale sancita dal decreto-legge per la fattispecie, un determinato manufatto debba essere ugualmente abbattuto. E questo non ha a che fare con la qualificazione penalistica del comportamento.

Penso che questo ragionamento abbia un solido fondamento. Del resto, è lo stesso fondamento che rende possibile la comminazione di sanzioni amministrative in luogo di quelle penali. Trovo assai probabile che su questo terreno si vada ad una dichiarazione di incostituzionalità di più o meno ampia portata. Perché interessa fare questa sottolineatura? Per vari motivi. Intanto dobbiamo chiederci: se l'impugnativa delle Regioni va avanti e contemporaneamente prosegue anche l'*iter* del decreto-legge, queste due procedure si incroceranno oppure no? Si profila la possibilità di una richiesta di sospensione del decreto-legge davanti alla Corte costituzionale, in applicazione di quanto previsto dalla legge n. 131 del 2003. Si tratta di un'eventualità sulla quale mi ero espresso in senso negativo al momento dell'esame di quella legge, ma i cui effetti, secondo il mio parere, non potranno non ripercuotersi anche sull'*iter* di conversione del decreto-legge. A mio avviso, si profila l'eventualità che ci si debba confrontare in tempi molto brevi con un'ipotesi del tutto nuova in dottrina e nella giurisprudenza. Ritengo che la questione sia di considerevole portata, e anche per questo in passato mi ero espresso in senso contrario all'approvazione della legge n. 131. Ritengo tuttavia che, anche qualora l'eventuale sospensiva non abbia effetto sull'*iter* di conversione, ovvero non venga concessa dalla Corte costituzionale, l'effetto dei preannunciati ricorsi delle Regioni sia quello di rendere nei fatti inoperante la norma in questione, in quanto i cittadini non ricorreranno al condono in una situazione di così grande incertezza. In questa situazione, se una persona ha commesso un abuso edilizio e teme di non riuscire ad ottenere il risultato sperato, c'è un solo esito possibile: non farà la domanda di condono, nel timore di avere dei guai qualora il castello normativo che gli permette di condonare dovesse cadere. In ogni caso, dunque, questo condono è già fallito perché è giuridicamente debole ed esposto a rischi. Che si prepari l'amico Tremonti a tappare un buco di qualche miliardo di euro, perché con questo condono il Governo non andrà da nessuna parte. Certo il ministro Tremonti addosserà la colpa del fallimento del condono al contrasto strumentale dell'opposizione. Ritengo che gli argomenti giuridici che ho portato a sostegno delle nostre ragioni siano tali da confutare la tesi di un fallimento del condono dovuta solo ad un boicottaggio da parte dell'opposizione. Questo è un condono che un Governo saggio leverebbe di torno, perché farà più male che bene, non ai cittadini, che sono intelligenti, ma al Governo e ai conti pubblici che il Governo presenta.

Circa i tagli di finanza locale, condivido i rilievi dei colleghi: siamo di fronte ad una scelta politicamente censurabilissima. Il collega Bassanini si chiedeva come si possa coerentemente affermare la volontà di attuare un impianto federale della Repubblica se al tempo stesso vengono negate in misura sempre crescente le risorse necessarie agli enti territoriali. Il taglio di risorse che viene attuato con questa manovra finanziaria ha non

solo un forte rilievo politico, ma anche costituzionale. Siamo di fronte ad un impianto normativo che non guarda in alcun modo ai principi giuridici fondanti che da questo punto di vista sostengono il rapporto tra Stato e Regioni, che si chiamano perequazione, coordinamento della finanza pubblica, sufficienza delle risorse, leale cooperazione e quant'altro. Ribadisco – e desidero che rimanga agli atti – che il taglio di risorse stabilito d'imperio è, nel quadro del nuovo Titolo V della Costituzione, non solo un problema politico ma anche di violazione della norma costituzionale. Non è più consentita una politica di tagli delle risorse al di fuori dei principi di perequazione, coordinamento della finanza pubblica, sufficienza delle risorse e leale cooperazione.

Infine, richiamando quanto già osservato dalla collega Dentamaro, desidero rilevare che la disposizione di cui all'articolo 47 è da censurare non solo sotto il profilo politico e dell'opportunità, ma anche sotto il profilo costituzionale. Infatti, la norma incide sfavorevolmente su diritti quesiti dei lavoratori esposti all'amianto in modo evidentemente retroattivo.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione congiunta.

BOSCETTO, *relatore sulla tabella 8 e sulle parti ad essa relative del disegno di legge finanziaria*. In replica a quanto affermato dal senatore Vitali facendo seguito ad un accenno fatto nella mia relazione, ribadisco che considero gli stanziamenti in favore degli enti locali ed in particolare dei piccoli comuni fortemente deficitari. Pertanto, nella mia proposta di rapporto che sottoporro alla Commissione formulerò osservazioni in tal senso, richiedendo l'aumento delle sovvenzioni e delle misure a favore delle piccole realtà comunali.

MAFFIOLI, *relatore sulla tabella 2, per le parti di competenza, e sulle parti ad essa relative del disegno di legge finanziaria*. Desidero fare una puntualizzazione per quanto riguarda la protezione civile: di fatto vi è stata una riduzione delle spese di competenza finalizzate al funzionamento, mentre per quelle in conto capitale si registra al contrario un incremento di 68 milioni di euro circa. L'opposizione può stare tranquilla, perché le risorse per i grandi eventi sono state stanziare in abbondanza. La riduzione riguarda in sostanza solo la gestione del personale.

SAPORITO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Questa mattina in alcuni interventi è stato posto il problema delle spese sostenute dalla Protezione civile con i fondi ordinari per proteggere i grandi eventi. Posso dire che per la protezione da grandi eventi vi è un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia cui si attinge in tali circostanze, il quale non viene ridotto dai provvedimenti in esame.

FALCIER, *relatore sul disegno di legge n. 2518 per la parte di competenza*. Ho ascoltato gli interventi dei colleghi, che hanno spaziato sui

temi dell'urgenza, degli aspetti di costituzionalità e sul merito del decreto-legge n. 269.

Per quanto riguarda l'urgenza di tale provvedimento, rinvio al dibattito che si svolgerà in Aula domani. Desidero però sin d'ora sottolineare che l'urgenza di un provvedimento non è un dato oggettivo, ma va valutata in considerazione del momento della sua presentazione e delle specifiche situazioni. Essa, inoltre, va valutata alla luce dell'andamento dei dati economici e degli obiettivi, in questo caso finanziari, che ci si prefigge con un certo provvedimento. Ed è per questa ragione che, salvo diversa decisione dell'Assemblea, credo che la sussistenza del requisito dell'urgenza del decreto-legge al nostro esame vada confermata.

Per quanto riguarda le competenze delle Regioni, mi pare che non vi siano articoli, per lo meno per la parte del decreto-legge di cui mi sono occupato, che contrastino con la disciplina del Titolo V della Costituzione.

Per quanto riguarda il merito, devo dire che l'intervento del senatore Bassanini sull'articolo 14 fa riflettere: le sue argomentazioni meritano una riflessione ulteriore e potranno trovare espressione in corrispondenti proposte emendative nella Commissione di merito, proposte che dovranno tuttavia perseguire l'obiettivo di non allentare i vincoli alla liberalizzazione che l'articolo 35 della vecchia finanziaria voleva raggiungere.

VILLONE (*DS-U*). Vorrei sapere se i relatori sul disegno di legge n. 2518 intendono raccogliere le indicazioni emerse dal dibattito a proposito dell'articolo 47 del decreto-legge n. 269, che modifica le disposizioni in tema di previdenza dei lavoratori esposti all'amianto.

MALAN, *relatore sul disegno di legge n. 2518 per la parte di competenza*. Mi sembra che la questione dei lavoratori esposti all'amianto s'inquadri tipicamente nelle competenze attribuite alla legislazione dello Stato in materia di protezione e sicurezza del lavoro.

VILLONE (*DS-U*). Mi riferisco all'aspetto della retroattività della disciplina. Vorrei sapere se lei ritiene che questo aspetto costituisca un problema dal punto di vista della costituzionalità.

MALAN, *relatore sul disegno di legge n. 2518 per le parti di competenza*. Esiste una questione di sostanza relativa al tempo nel quale si colloca il problema da risolvere: le posizioni dei lavoratori esposti all'amianto sono, auspicabilmente, tutte pregresse. Pur ritenendo che si possa procedere ad un approfondimento per verificare la fondatezza del problema sollevato dal senatore Villone, non ritengo per ora di dover modificare sul punto il parere favorevole già formulato.

Quanto all'articolo 27 del decreto-legge, è stato sostenuto nel corso del dibattito, interpretando, in modo a mio parere bizzarro, la lettera *s*) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione che, poiché lo Stato ha competenza sulla tutela dei beni culturali e poiché con l'articolo in esame si regola la possibilità che determinati beni siano dichiarati privi

dei requisiti per essere considerati di interesse culturale, si compirebbe una violazione costituzionale. Come se la competenza dello Stato si potesse esercitare solo in senso accrescitivo! Come se, avendo la competenza sui tributi, lo Stato potesse solo aumentare le tasse e mai diminuirle! Chiaramente non è così e gli interventi in cui è stata sostenuta questa tesi non hanno intaccato la mia convinzione circa l'assoluta congruità e necessità dell'articolo 27. Il nostro Paese ha un ricchissimo patrimonio di beni culturali di valore storico e architettonico, ma è anche noto che un numero esagerato di edifici rientra fra i beni sottoposti a tutela soltanto perché costruiti prima di un certo anno e che ciò comporta spese enormi quando si tratti di effettuare interventi di manutenzione. Per questa ragione una revisione è utile.

Quanto alla definizione degli illeciti edilizi, il fatto che alcune Regioni stiano approvando con grande prontezza misure per tentare di rendere il decreto inefficace dimostra che il condono rimane uno strumento nelle mani dello Stato e che le Regioni sono libere, senza travalicare le proprie competenze, di prendere le loro misure. Uscendo dalla disquisizione sulla costituzionalità, ci si potrebbe chiedere come mai Regioni così attive nel contrastare il provvedimento del Governo siano state meno solerti nell'opporsi agli abusi perpetrati, visto che nessuno di questi edifici è sorto nei giorni scorsi.

Per quanto riguarda l'insieme del provvedimento, confermo il parere favorevole già formulato in precedenza, per la parte da me illustrata.

PRESIDENTE. Rinvio il seguito dell'esame congiunto dei provvedimenti in titolo alla seduta antimeridiana di domani, che avrà inizio con le repliche dei rappresentanti del Governo.

I lavori terminano alle ore 16,45.

GIOVEDÌ 9 OTTOBRE 2003

Presidenza del presidente PASTORE

I lavori hanno inizio alle ore 10,05.

(2513) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004 e bilancio pluriennale per il triennio 2004-2006

(Tabella 2) Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2004 (limitatamente alle parti di competenza)

(Tabella 8) Stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2004

(2512) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)

(2518) Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici

(Seguito dell'esame congiunto. Disgiunzione dell'esame del disegno di legge n. 2518. Seguito e conclusione dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 2513 (tabelle 8 e 2, limitatamente alle parti di competenza) e 2512. Rapporto favorevole alla 5^a Commissione, ai sensi dell'articolo 126, comma 6, del Regolamento, sulla tabella 2, per quanto di competenza, e sulle parti ad essa relative del disegno di legge finanziaria. Rapporto favorevole con osservazioni alla 5^a Commissione, ai sensi dell'articolo 126, comma 6, del Regolamento, sulla tabella 8 e sulle parti ad essa relative del disegno di legge finanziaria)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito dell'esame congiunto, per quanto di competenza, dei disegni di legge nn. 2513 (tabelle 2, per la parte di competenza, e 8), e 2512, per il rapporto alla 5^a Commissione, e del disegno di legge n. 2518, per il parere alla 5^a Commissione.

Riprendiamo l'esame congiunto sospeso nella seduta di ieri.

MAZZELLA, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica*. Signor Presidente, siamo ancora impegnati nella campagna di chiusura dei rinnovi contrattuali. La situazione è quella risultante dalle notizie apparse sulla stampa. Sono ormai chiusi i negoziati per la definizione dei contratti di tutti gli ambiti del pubblico impiego, a eccezione di quello della sanità, per il quale non è stata ancora raggiunta l'intesa con le organizzazioni sindacali. Anche per il settore parastatale (la Corte dei conti ha dato il pro-

prio benessere) e per il personale degli enti locali, i negoziati sono ormai terminati e i relativi contratti saranno definiti entro breve tempo.

Per i rinnovi contrattuali e gli accordi dei pubblici dipendenti, il disegno di legge finanziaria ha stanziato determinate risorse.

Per il personale contrattualizzato del settore Stato, per il 2004 sono stati stanziati 1.030 milioni di euro e, a decorrere dal 2005, 1.970 milioni di euro. Tali risorse consentono di attribuire incrementi contrattuali pari all'1,7 per cento per il 2004 e all'1,5 per cento per il 2005, nonché risorse per la contrattazione integrativa pari allo 0,2 per cento per ciascuno degli anni 2004 e 2005.

Per il personale statale in regime di diritto pubblico, cioè carriera diplomatica, prefettizia, Forze armate e Corpi di polizia, per il 2004 registriamo 430 milioni di euro (di cui 360 per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia) e, a decorrere dal 2005, 810 milioni di euro (di cui 690 per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia).

Per il personale delle Regioni e delle autonomie locali è stato previsto il non computo dei maggiori oneri derivanti dal rinnovo contrattuale per il biennio 2002-2003 ai fini del calcolo del disavanzo finanziario rilevante per il rispetto del Patto di stabilità.

Per il personale della sanità, il cui contratto non è stato chiuso, anche se c'è l'atto di indirizzo del Consiglio dei ministri, il concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria è stato incrementato di 550 milioni di euro per l'anno 2004 e di 275 milioni di euro a decorrere dal 2005 per far fronte ai maggiori oneri derivanti dal rinnovo del contratto del personale della sanità per l'anno 2003 e per il successivo biennio 2004-2005.

Circa il personale delle università e dei grandi enti pubblici di ricerca, si incrementano le risorse finanziarie annuali delle università per consentire di far fronte agli oneri contrattuali imputabili ad esercizi precedenti. La norma dovrebbe favorire la definizione del contratto, perché consente di imputare all'esercizio 2004 gli oneri relativi al primo biennio 2002-2003.

Il disegno di legge finanziaria per l'anno 2004 conferma il blocco delle assunzioni a tempo indeterminato nella pubblica amministrazione, già previsto per il 2003. Per le amministrazioni dello Stato (enti pubblici non economici, settore sicurezza, enti di ricerca e università), l'articolo 11 prevede una espressa deroga al citato blocco. Le amministrazioni in questione possono avviare assunzioni di personale nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa annuale pari a 70 milioni di euro per il 2004 e a 280 milioni a regime per il 2005, sulla base di alcune priorità. Queste riguardano l'assunzione di personale addetto a compiti connessi alla sicurezza pubblica, al rispetto degli impegni internazionali, alla difesa nazionale, al soccorso tecnico urgente, alla prevenzione e vigilanza antincendi, alla ricerca scientifica e tecnologica, al settore della giustizia e alla tutela dei beni culturali; l'assunzione dei vincitori di concorsi già espletati alla data del 30 settembre 2003, nonché dei vincitori di concorsi per ricercatori universitari e le procedure per l'assunzione di professori universitari. Vengono fatte salve le assunzioni autorizzate per il corrente anno, che hanno

consentito l'assunzione di 7.000 unità per una spesa complessiva a regime di 220 milioni di euro, come risulta dalla tabella che lascerò agli atti.

Per le assunzioni a tempo determinato la normativa è la medesima di quella prevista per il 2003, con il limite del 90 per cento della spesa annua media relativa al triennio 1999-2001 per i rapporti a termine, le convenzioni e i co.co.co., mentre per i contratti di formazione lavoro è prevista la loro conversione a tempo indeterminato entro i limiti indicati nei punti 2 e 4.

BASSANINI (*DS-U*). Signor Presidente, ringrazio innanzitutto il Ministro per la sua presenza, augurandomi che, compatibilmente con gli altri suoi impegni di Governo, egli possa presenziare anche alle ulteriori fasi dell'esame della legge finanziaria che riguardano la sua competenza, visto che sono di qualche rilievo.

In base all'accordo del luglio 1993, al fine di evitare una perdita del reale potere di acquisto delle retribuzioni dei dipendenti pubblici, oltre all'inflazione programmata, il finanziamento del rinnovo dei contratti dovrebbe prevedere il recupero del differenziale tra l'inflazione reale e quella programmata del biennio precedente o, perlomeno, di quella parte non imputabile all'inflazione importata. Se la mia lettura dei dati relativi agli stanziamenti iscritti nella legge finanziaria non è sbagliata, il Ministro del tesoro ha invece previsto esclusivamente il finanziamento dell'inflazione programmata per il biennio 2004-2005 e un modesto 0,2 per cento per gli incrementi di produttività. Si comprendono le ragioni di questa modestia per l'incremento di produttività se si considera la situazione generale della finanza pubblica, tuttavia la questione del recupero del differenziale fra inflazione programmata e inflazione reale esiste e la sua mancata copertura non solo configura una violazione dell'accordo del luglio del 1993, che finora questo Governo ha dichiarato di voler rispettare (i precedenti lo hanno fatto), ma comporta anche una diminuzione del valore reale delle retribuzioni dei dipendenti pubblici di una certa rilevanza, atteso che il differenziale si attesta tra il 2,2 ed il 2,6 per cento.

Colgo l'occasione per chiedere informazioni circa l'annunciata riforma della disciplina della dirigenza. Come il Ministro sa, i Gruppi parlamentari del centro-sinistra hanno presentato un disegno di legge di riforma della legge Frattini. Finora non abbiamo insistito sulla calendarizzazione di tale provvedimento, in attesa della proposta del Governo, perché non ci interessa assumere un atteggiamento provocatorio bensì avviare un confronto costruttivo. Vorremmo quindi indicazioni sui tempi previsti per la presentazione di una proposta del Governo, che auspichiamo non si traduca in una ulteriore delega al Governo ma in un disegno di legge ordinario, in modo tale da consentire un ampio confronto parlamentare sulla disciplina complessiva e non soltanto su alcuni principi che in questo caso temo sarebbero abbastanza generici.

La terza questione che vorrei sottoporre al Ministro riguarda le disposizioni relative al blocco del *turnover*, che opportunamente presentano margini di flessibilità. Tutti sappiamo che il blocco rigido del *turnover*

da un lato è insostenibile e dall'altro provoca problemi di funzionalità delle amministrazioni. Vorrei sapere dal Ministro se, in luogo del blocco delle assunzioni, sul quale si è poi costretti ad intervenire con deroghe, non ritenga preferibile una programmazione delle assunzioni in base a limiti e parametri tali da produrre ugualmente effetti finanziari favorevoli.

MAZZELLA, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica*. In merito ai rinnovi contrattuali e agli accordi per i dipendenti pubblici, non posso che confermare le cifre che ho già riferito: incrementi contrattuali pari all'1,7 per cento per il 2004 e all'1,5 per cento per il 2005, nonché risorse per la contrattazione integrativa pari allo 0,2 per cento per ciascuno degli anni 2004 e 2005.

Su questo punto fino ad oggi non sono state ancora avviate trattative con le associazioni sindacali. Solo a seguito di tale confronto potranno essere verificati gli esiti.

BASSANINI (*DS-U*). Conferma che non è previsto il recupero del differenziale tra inflazione reale e inflazione programmata per il triennio precedente?

MAZZELLA, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica*. Sì, posso confermarlo.

Per quanto riguarda la riforma della disciplina della dirigenza, faccio presente che è stato predisposto uno schema di disegno di legge delega sul quale è in atto un confronto con le organizzazioni sindacali da cui sono pervenute richieste che gli Uffici stanno valutando sotto il profilo della accessibilità.

In merito al blocco del *turnover*, la situazione è quella che tutti conosciamo. Il suggerimento del senatore Bassanini di prevedere una programmazione delle assunzioni contrasta, allo stato attuale, con la normativa vigente.

D'ALÌ, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Ritengo che tutti i punti di maggiore interesse relativi al Ministero dell'interno e alle novità inserite nella tabella ad esso relativa siano stati ben illustrati sia dal relatore che dai vari interventi che si sono susseguiti.

Sottolineo che alcune osservazioni avanzate dagli intervenuti non sono infondate. Quest'anno si è preferito destinare una rilevante parte delle risorse disponibili alla copertura dei debiti accumulati nel passato, con particolare riguardo al casermaggio; a tal fine, è stato previsto uno stanziamento triennale, dal 2004 al 2006, di 171 milioni di euro che dovrebbero essere sufficienti per coprire l'intero debito. Non ne faccio mistero: nella pratica sarà così possibile attivare transazioni con i proprietari per chiudere il pregresso e considerare finalmente definita una vicenda assolutamente imbarazzante per lo Stato, affittuario di moltissime caserme ed immobili ma, per mancanza di stanziamenti adeguati, inadempiente nei confronti dei proprietari nei pagamenti degli affitti.

Confermo poi che lo stanziamento per il comparto sicurezza di 360 milioni di euro per il 2004 e di 690 milioni di euro per il 2005 copre le previsioni dei soli aumenti contrattuali. Pertanto, se fosse possibile, il Governo potrebbe anche prendere in considerazione un eventuale incremento nell'ambito delle parametrizzazioni a livello dirigenziale.

Si è voluto invece privilegiare nel disegno di legge finanziaria il recupero di 10.000 unità nell'Arma dei carabinieri per fare fronte alla carenza dei militari di leva. È un impegno oneroso ma improrogabile per non compromettere la politica della sicurezza e dell'ordine pubblico.

Raccolgo i suggerimenti di alcuni senatori in merito all'analoga situazione che si registra all'interno del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della Polizia di Stato; nella Polizia, però gli ausiliari prelevati dalla leva non fanno parte della pianta organica. Sarebbe opportuna un'ulteriore riflessione in merito.

Rilevo poi che per la sicurezza delle imprese sono stati stanziati 10 milioni di euro come finanziamenti pluriennali, somma di cui è già stato immaginato l'utilizzo attraverso un protocollo di intesa con le associazioni di categoria. Ricordo, inoltre, che è all'attenzione della Conferenza Stato-Regioni uno schema di decreto attuativo il cui esame è attualmente bloccato in quanto una Regione italiana ha ritenuto troppo elevata la cifra ad essa destinata, considerando tale attribuzione come un segnale di una eccessiva criminalizzazione del suo contesto sociale; la Regione in questione ha pertanto richiesto la revisione del riparto. Di certo, nella prossima riunione della Conferenza Stato-Regioni la questione sarà risolta e la cifra stanziata diventerà operativa. In tal modo nel prossimo triennio il controllo del territorio subirà certamente un impulso positivo.

In merito alle assunzioni, faccio presente che i Corpi di polizia e dei vigili del fuoco sono stati esclusi dall'obbligo di riduzione della pianta organica. Sottolineo – e in questo condivido le osservazioni del relatore – che tale disposizione include anche l'articolo 36 della legge n. 121 del 1981, che prevede la sostituzione del personale degli uffici del Corpo di polizia con dipendenti delle amministrazioni civili.

Per quanto riguarda le competenze relative all'ordine e alla sicurezza pubblica, mi sembra ci sia una sufficiente e lodevole attenzione da parte del Governo, chiamato ad affrontare alcuni eventi straordinari, quali quelli della leva e del ripianamento del debito per il casermaggio.

In ordine all'argomento degli enti locali, mi pare di poter accogliere la prudente valutazione del relatore. E' sotto gli occhi di tutti che non sono stati inseriti nella finanziaria alcuni trasferimenti aggiuntivi, tradizionalmente loro destinati, che sono stati azzerati alcuni fondi integrativi utilizzati dagli enti locali negli anni passati, alcuni dei quali anche contenuti in leggi dello Stato. Ciò è dovuto al fatto che il governo attende di conoscere gli esiti dei lavori dell'Alta Commissione e del confronto con le organizzazioni degli enti locali. Ripeto, questa materia è sottoposta ad una trattazione, e non ad una trattativa, tra Governo ed enti locali.

PRESIDENTE. Avverto che, terminate le repliche dei rappresentanti del Governo, data la diversa natura dei documenti di bilancio e del disegno di legge n. 2518, l'esame proseguirà in forma disgiunta, per concludersi con gli esiti procedurali propri di ciascun disegno di legge. Si procederà, anzitutto, con il seguito dell'esame congiunto della tabella 2, per quanto di competenza, e della tabella 8 del disegno di legge di bilancio (n. 2513) e delle parti corrispondenti del disegno di legge finanziaria (n.2512). Successivamente proseguirà l'esame del disegno di legge n. 2518.

Poiché non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

Avverto che non sono stati presentati emendamenti riferiti alle tabelle di competenza della Commissione.

Passiamo quindi all'esame degli ordini del giorno presentati al disegno di legge finanziaria per la parte riferibile allo stato di previsione del Ministero dell'interno.

BASSANINI (*DS-U*). Signor Presidente, do per illustrato l'ordine del giorno n. 0/2512/1/1.

SCARABOSIO (*FI*). Signor Presidente, do per illustrati gli ordini del giorno nn. 0/2512/3/1 e 0/2512/2/1.

PRESIDENTE. Comunico che il relatore, senatore Boschetto, si rimette al Governo sull'ordine del giorno n. 0/2512/1/1, mentre esprime parere favorevole sugli altri due ordini del giorno.

D'ALÌ, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, vorrei invitare i presentatori dell'ordine del giorno n. 0/2512/1/1, che si riferisce alla citato problema della sostituzione della leva nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ad aderire all'ordine del giorno n. 0/2212/3/1, che sottolinea l'impegno a mantenere costantemente alto il livello di operatività del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ma è meno dettagliato. Altrimenti, il parere sarà contrario. Il Governo invece accoglie gli ordini del giorno 0/2512/2/1 e 0/2512/3/1.

BASSANINI (*DS-U*). Signor Presidente, pur condividendo il contenuto dell'ordine del giorno n. 0/2512/3/1, insisto per la votazione dell'ordine del giorno n. 0/2512//1/1, che impegna esplicitamente il Governo a incrementare la dotazione organica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

(Il Presidente accerta la presenza del numero legale).

Metto ai voti l'ordine del giorno n. 0/2512/1/1, presentato dal senatore Gasbarri e da altri senatori.

Non è approvato.

L'esame degli ordini del giorno è così esaurito.

Restano ora da conferire i mandati per il rapporto alla 5^a Commissione.

Metto ai voti la proposta di dare mandato al senatore Boschetto di redigere un rapporto favorevole, con le osservazioni già preannunciate in sede di replica e con quelle consequenziali e connesse che si rivelino opportune e coerenti all'andamento dell'esame, alla 5^a Commissione permanente sulla tabella 8 e sulle parti ad essa relative del disegno di legge finanziaria.

È approvata.

Metto ai voti la proposta di dare mandato al senatore Maffioli di redigere un rapporto favorevole alla 5^a Commissione permanente sulla tabella 2, limitatamente alle parti di competenza, e sulle parti ad essa relative del disegno di legge finanziaria.

È approvata.

L'esame congiunto dei documenti di bilancio, per quanto di nostra competenza, è così concluso.

I lavori terminano alle ore 10,30.

ALLEGATO

ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE N. 2512

0/2512/1/1

GASBARRI, PASCARELLA, BASSANINI

La 1^a Commissione permanente del Senato,

considerato che l'attuazione della normativa nazionale e internazionale in materia di sicurezza dei rischi di tipo ambientale, industriale e non convenzionale non può ormai prescindere, anche alla luce degli attuali scenari internazionali, da un incremento degli organici del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco;

tenuto conto del sottodimensionamento degli organici, stimato ormai da anni in almeno 8.000 unità, in una situazione destinata ad aggravarsi ulteriormente in conseguenza della sospensione anticipata del servizio di leva che fornisce annualmente al Corpo circa 4.000 vigili volontari ausiliari in aggiunta alle dotazioni organiche;

preso atto che il Governo è stato sollecitato dalla Commissione con il parere reso in sede di esame dello schema di DPR n. 314/2001, a provvedere all'istituzione delle Direzioni regionali dei Vigili del Fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile nelle Regioni Abruzzo, Molise, Marche, Umbria e Basilicata in luogo delle tre Direzioni interregionali ora esistenti;

impegna il Governo a incrementare nel corso del 2004 di almeno 2000 unità complessive la dotazione organica del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, comprendendo in tale incremento 3 unità di livello dirigenziale generale e riservando i posti portati in incremento nel profilo di vigile del fuoco ai vigili volontari ausiliari collocati in congedo negli anni 2004-2005, nonché mediante l'assunzione degli idonei nelle graduatorie dei concorsi pubblici indetti negli anni 1998 e 2001.

0/2512/2/1

SCARABOSIO

La 1^a Commissione permanente del Senato,

considerata la prossima cessazione della leva ritiene di fondamentale importanza l'attuazione del Piano straordinario per l'assunzione di 10.000 Carabinieri, in quanto consentirà all'Arma dei Carabinieri di evitare la riduzione della presenza sul territorio;

considerata ineludibile la necessità di tenere alto il livello di operatività dell'Arma dei Carabinieri;

impegna il Governo a porre in essere ogni tipo di iniziativa, legislativa e amministrativa, utile al miglior raggiungimento dell'obiettivo per continuare ad assicurare un adeguato sistema di sicurezza dei cittadini.

0/2512/3/1

SCARABOSIO

La 1^a Commissione permanente del Senato,

considerata la prossima cessazione della leva, che viene ad incidere pesantemente sull'organico del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, con una riduzione pari a 4.500 unità;

ritenuto il fondamentale ed esclusivo ruolo del soccorso pubblico, svolto con grande abnegazione e sacrificio da parte di tutti gli appartenenti al Corpo;

considerata ineludibile la necessità di tenere alto il livello di operatività del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco;

impegna il Governo a porre in essere ogni utile iniziativa, anche di natura graduale e programmata, affinché venga costantemente tenuto alto il livello di operatività del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.
